Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 121

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 3 maggio 1984 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

1 9 8 3

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Emilia-Romagna

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 2 maggio 1984, n. **101**.

Misure urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di prestazioni di diagnostica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di modificare il sistema vigente di esenzione dalla partecipazione alla spesa per l'assistenza farmaceutica e per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Per la determinazione dei limiti massimi di reddito previsti dall'articolo 11, primo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, ai fini della esenzione dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e per l'assistenza farmaceutica, da ciascun reddito di lavoro dipendente o di pensione si deduce la somma annua di L. 4.500.000 o quella minore fino a concorrenza del reddito medesimo.

2. I limiti massimi di reddito previsti, ai fini della esenzione dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e per la assistenza farmaceutica, dall'articolo 11, primo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 683, come modificato dal primo comma del presente articolo, sono elevati per i pensionati ultrasessantacinquenni da L. 4.500.000 a L. 6.500.000 nel caso di reddito personale, e da L. 4.000.000 a L. 6.000.000 ove venga in rilievo il nucleo familiare.

3. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, individua, con proprio decreto, entro novanta giorni, le forme morbose, di particolare rilevanza sociale o di peculiare interesse per la salute pubblica, con speciale riferimento alle patologie dell'età tra zero e tre anni, in relazione alle quali i cittadini sono esentati dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa per l'assistenza farmaceutica specificamente correlata alle stesse forme morbose.

4. Fino alla data di approvazione del nuovo metodo di determinazione dei prezzi di medicinali prodotti industrialmente, previsto dall'articolo 12, quattordicesimo comma, del decreto-legge di cui al precedente comma 2, è sospeso ogni aumento del prezzo dei singoli medicinali.

5. Le autocertificazioni di cui alle disposizioni dell'articolo 12, nono comma, lettera *a*), della legge 26 aprile 1982, n. 181, devono essere accompagnate da una copia che l'interessato può trarre da quella in suo possesso della dichiarazione dei redditi compilata dal richiedente l'esenzione, ovvero del modello 101 rilasciato dal datore di lavoro o del modello 201 rilasciato dal soggetto erogatore del trattamento di pensione. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 11, comma ottavo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 468, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638.

6. E' abrogato il sesto comma dell'articolo 12 della legge 26 aprile 1982, n. 181.

7. Per le esigenze della programmazione sanitaria nazionale, il Ministro della sanità può disporre l'accesso agli uffici delle unità sanitarie locali, ai dipendenti presidi e servizi, e alla relativa documentazione.

Art. 2.

1. A decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, chiunque intenda fruire di deduzioni o di detrazioni o agevolazioni di qualsiasi natura o di assegni e indennità o di prestazioni socio-sanitarie, subordinati al possesso di determinati ammontari di reddito complessivo o di reddito assoggettabile ad imposta o di reddito imponibile, deve tener conto ai fini dei predetti ammontari anche dei redditi esenti e dei redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se superiore a L. 2.000.000.

2. Il godimento dei benefici di cui al precedente comma 1 è condizionato alla presentazione da parte del soggetto interessato di apposita dichiarazione attestante che l'ammontare complessivo dei redditi posseduti, comprensivo dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, non è superiore a quanto previsto per la fruizione delle deduzioni, delle detrazioni o agevolazioni di cui al comma 1. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ed il dichiarante è tenuto, oltre che alla corresponsione delle somme non pagate, alla restituzione di quanto percepito ed al pagamento delle prestazioni ricevute, anche al pagamento di una pena pecuniaria pari a cinque volte l'importo delle somme indebitamente percepite e non pagate.

3. Con decreti ministeriali da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'ambito di specifiche competenze, saranno determinate le caratteristiche ed i termini di presentazione delle dichiarazioni in relazione alla natura dei benefici e delle esigenze delle singole amministrazioni.

Art. 3.

1. Alle minori entrate conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui al precedente articolo 1, valutate per l'anno finanziario 1984 in lire 150 miliardi, si fa fronte, quanto a lire 60 miliardi, con le economie di spesa derivanti dall'applicazione del precedente articolo 2 e, quanto a lire 90 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6858 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1984

PERTINI

CRAXI — DEGAN — GORIA

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *maggio* 1984
Atti di Governo, registro n. 50, *foglio n.* 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 1984, n. **102**.

Autorizzazione alla emissione di francobolli celebrativi ad integrazione del programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per il 1984.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Riconosciuta l'opportunità di integrare il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per il 1984 — autorizzato con decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 1983, n. 129 — con francobolli celebrativi della elezione del Parlamento europeo 1984, con francobolli celebrativi della esposizione mondiale di filatelia « Italia 85 » e con un francobollo celebrativo del 40° anniversario del « Patto di Roma »;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 marzo 1984;

Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione, nel 1984, di francobolli celebrativi della elezione del Parlamento europeo 1984.

Art. 2.

E' autorizzata l'emissione, negli anni 1984 e 1985, di francobolli celebrativi della esposizione mondiale di filatelia « Italia **1985** ».

Art. 3.

E' autorizzata l'emissione, nell'anno 1984, di un francobollo celebrativo del 40° anniversario del « Patto di Roma ».

Art. 4.

Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, verranno stabiliti i valori e le caratteristiche delle carte valori postali di cui ai precedenti articoli.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1984

PERTINI

CRAXI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1984
Registro n. 15 *Poste, foglio n.* 172

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1984, n. **103**.

Adeguamento degli onorari commisurati al tempo, spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori, per le operazioni eseguite su richiesta dell'autorità giudiziaria in materia penale e civile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1980, n. 319, concernente compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori, per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria;

Considerato che l'articolo 10 della legge suddetta dispone che ogni tre anni può essere adeguata la misura degli onorari fissi, variabili o commisurati al tempo, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente;

Considerato che la misura degli onorari per le vacazioni, fissata dalla legge n. 319 del 1980 non appare più adeguata;

Ritenuta pertanto l'opportunità di procedere al suo aggiornamento;

Valutata la variazione accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi dal luglio 1980 al luglio 1983 e comunicata con nota n. 20941 in data 20 settembre 1983;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Articolo unico

Gli onorari di cui all'art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319, sono stabiliti nella misura di L. 15.000 per la prima vacazione e di L. 8.000 per ciascuna delle vacazioni successive.

All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto si fa fronte con gli stanziamenti del cap. 1589 dello stato di previsione delle spese del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1984 e per i corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1984

PERTINI

MARTINAZZOLI — GORIA

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1984
Atti di Governo, registro n. 50, *foglio n.* 8

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 19 aprile 1984.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di abitazione « Il Milione » a r.l., in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze del verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa di abitazione « Il Milione » a r.l., con sede in Milano, in liquidazione volontaria, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa di abitazione « Il Milione » a r.l., con sede in Milano, in liquidazione volontaria, costituita per rogito notaio Giuliana Raja di Giussano in data 28 marzo 1963, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Sergio Vittani Carissimo, residente a Milano, via della Moscova, 40, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 aprile 1984

p. *Il Ministro*: LECCISI

(2329)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 19 aprile 1984.

Modificazione dei decreti ministeriali 23 gennaio 1984 concernenti la determinazione dei limiti massimo e minimo dell'importo complessivo dei caricamenti sui premi delle assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738;

Visti i decreti ministeriali in data 23 gennaio 1984, con i quali sono stati determinati per il periodo 1° febbraio 1984-31 gennaio 1985 rispettivamente i limiti massimo e minimo dell'importo complessivo dei caricamenti sui premi dell'assicurazione di R.C. autoveicoli nonché gli ulteriori limiti dei medesimi caricamenti comprensivi del sovracaricamento di cui all'art. 7 del citato decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738;

Visto il decreto-legge 31 gennaio 1984, n. 8, con il quale sono state prorogate al 29 febbraio 1984 le tariffe e le condizioni di polizza in vigore al 31 gennaio 1984;

Visto il provvedimento n. 6/1984 del Comitato interministeriale dei prezzi, con il quale sono state stabilite le tariffe dei premi e le condizioni di polizza per l'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti da applicarsi dal 1° marzo 1984 al 28 febbraio 1985;

Ritenuto che occorre far coincidere il periodo di validità del citato provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6/1984 e dei predetti decreti ministeriali in data 23 gennaio 1984;

Sentita la commissione ministeriale prevista dall'art. 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nel testo modificato dall'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39;

Decreta:

Nei decreti ministeriali in data 23 gennaio 1984, citati in premessa, i termini: « dal 1° febbraio 1984 al 31 gennaio 1985 » sono modificati con i seguenti: « dal 1° marzo 1984 al 28 febbraio 1985 ».

Roma, addì 19 aprile 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(2328)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 19 dicembre 1983, n. **1176**.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'ente « CNOS - Tecnoservizi », in Roma.

N. 1176. Decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1983, col quale, sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'ente « CNOS - Tecnoservizi », in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1984
Registro n. 3 *Industria, foglio n.* 151

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 31 marzo 1984 la società « Cooperativa edile Gonnosnò » a r.l., in Gonnosnò (Oristano), costituita per rogito notaio Gilberto Di Cave in data 5 agosto 1977, repertorio n. 679, registro società n. 1716, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Giovanni Antonio Enna.

Con decreto ministeriale 31 marzo 1984 la società cooperativa « San Leopoldo », soc. coop. di produzione e lavoro a r.l., in Napoli, costituita per rogito notaio dott. Vittorio Iazzetti in data 29 maggio 1972, repertorio n. 58174, registro società n. 584/72, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona della dott.ssa Giulia La Sala.

Con decreto ministeriale 2 aprile 1984 la società cooperativa edilizia « G. Brodolini », società cooperativa a r.l., in S. Giorgio a Cremano (Napoli), costituita il 4 febbraio 1976 per rogito notaio dott. Pietro Ragucci, repertorio n. 7694, registro società n. 446, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato dall'art. 1 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(2111)

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa edilizia « Domus - Società cooperativa edilizia a r.l. », in La Maddalena, e nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 2 aprile 1984 ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa edilizia « Domus - Società cooperativa edilizia a r.l. », in La Maddalena (Sassari), costituita il 5 maggio 1974 per rogito notaio Emilio Acciaro ed è stato nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi, il dott. Fois Antonio Pietro.

(2112)

MINISTERO DEL TESORO

Modificazioni al decreto ministeriale 5 gennaio 1982 concernente l'articolazione dell'Ufficio liquidazioni in settori di attività liquidatoria.

Con decreto ministeriale 2 giugno 1983, n. 7275, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1984, registro n. 9 Tesoro, foglio n. 292, gli articoli 1 e 2, secondo comma, del decreto 5 gennaio 1982, n. 3490, sono stati così modificati:

Art. 1. — L'Ufficio liquidazioni, istituito con legge 4 dicembre 1956, n. 1404, è articolato nei seguenti settori di attività liquidatoria:

Settore I - Liquidazione: Istituto nazionale case impiegati dello Stato e Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale;

Settore II - Liquidazione: Gestione case lavoratori (Gescal) ed altri enti edilizi minori;

Settore III - Liquidazione: Ente nazionale assistenza gente del mare; Ente nazionale casse rurali, artigiane ed enti ausiliari; Fondazione figli italiani all'estero;

Settore IV - Liquidazione: O.N.M.I.; E.N.P.I.; A.N.C.C.;

Settore V - Liquidazione: « Gioventù Italiana »; I.P.A.B. interregionali; Comitato interministeriale provvidenze agli statali; Istituto nazionale finanza corporativa; Laboratorio di chimica agraria di Bologna;

Settore VI - Liquidazione: Enti soppressi anteriormente alla data d'entrata in vigore del decreto-legge 11 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, con esclusione degli enti la cui liquidazione è attribuita ai settori I, II, III, IV e V;

Settore VII - Liquidazione: Opera nazionale pensionati d'Italia, Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani e Kirner;

Settore VIII - Liquidazione: enti soppressi ai sensi del citato decreto-legge 11 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, con esclusione dell'O.N.P.I., dell'O.N.I.G. e dell'E.N.A.O.L.I.;

Settore IX - Liquidazione I.N.A.M. e gestione sanitaria I.N.P.S.;

Settore IX/bis - Liquidazione: gestione ex U.A.N.S.F.;

Settore X - Liquidazione: gestioni sanitarie I.N.A.I.L., I.N.A.D.E.L. ed E.N.P.A.L.S.;

Settore XI - Liquidazione: gestioni sanitarie E.N.P.D.E.D.P., E.N.P.A.I.A. e Istituto nazionale previdenza giornalisti italiani;

Settore XII - Liquidazione: gestione sanitaria E.N.P.A.S.; Enti nazionali assistenza e previdenza consulenti del lavoro, farmacisti, medici, ostetriche e veterinari e Federazioni nazionali casse mutue commercianti, artigiani e coltivatori diretti;

Settore XIII - Liquidazione: Casse mutue aziendali e casse di soccorso e gestioni di assistenza sanitaria casse nazionali ingegneri e architetti, geometri, ragionieri, dottori commercialisti, avvocati e procuratori; Enti nazionali previdenza pittori e scultori, spedizionieri doganali; Opera nazionale invalidi di guerra.

Art. 2, secondo comma. — Sono attribuite alla competenza dei consiglieri ministeriali di cui al precedente comma le attività relative:

a) all'accertamento e recupero dei crediti di pertinenza delle gestioni liquidatorie;

b) al riconoscimento e conseguente ammissione al passivo di cui all'art. 9 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dei crediti vantati dai terzi nei confronti degli enti soppressi;

c) alla dichiarazione di decadenza dei crediti ed alla reiezione delle domande di rivendicazione o restituzione di cose di cui al citato art. 9 della legge n. 1404/1956;

d) all'istruttoria delle pratiche amministrative specifiche delle gestioni liquidatorie cui essi attendono;

e) alla partecipazione all'assunzione delle consegne e alla firma dei relativi verbali;

f) alla firma degli ordini di riscossione e di pagamento concernenti le predette gestioni;

g) alla firma della corrispondenza fra settori e fra settori e divisioni amministrative;

h) alla firma degli atti che ad essi potranno essere delegati dal ragioniere generale dello Stato e/o dall'ispettore generale capo;

i) alla formazione del bilancio finale di liquidazione.

(1964)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni dell'incorporato Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità.

Si notifica che il giorno 15 maggio 1984, con inizio alle ore 9 si procederà, presso il servizio affari finanziari - ufficio amministrazione titoli del Consorzio di credito per le opere pubbliche in via San Nicola da Tolentino, 5, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni dell'incorporato ICIPU per il rimborso alla pari dal 1° luglio 1984:

1) 6 % s.s. Export scadenza 1° gennaio 1989:

Emissione 1/65-1/89:

Estrazione a sorte di:

n. 100 titoli di L. 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 100.000.000;

Emissione seconda - Tranche 1/66-1/89:

Estrazione a sorte di:

n. 1 titolo di L. 500.000
» 35 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 35.500.000;

Emissione terza - Tranche 7/66-1/89:

Estrazione a sorte di:

n. 5 titoli di L. 50.000
» 13 titoli di » 500.000
» 67 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 73.750.000;

Emissione quarta - Tranche 1/67-1/89:

Estrazione a sorte di:

n. 7 titoli di L. 50.000
» 25 titoli di » 500.000
» 50 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 62.850.000;

Emissione quinta - Tranche 7/67-1/89:

Estrazione a sorte di:

n. 7 titoli di L. 50.000
» 27 titoli di » 500.000
» 50 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 63.850.000;

Emissione sesta - Tranche 1/68-1/89:

Estrazione a sorte di:

n. 4 titoli di L. 50.000
» 9 titoli di » 500.000
» 30 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 34.700.000;

Emissione settima - Tranche 7/68-1/89:

Estrazione a sorte di:

n. 14 titoli di L. 50.000
» 52 titoli di » 500.000
» 8 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 34.700.000;

Emissione ottava - Tranche 1/69-1/89:

Estrazione a sorte di:

n. 4 titoli di L. 500.000
» 1 titolo di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.000.000.

2) 6 % s.s. Sviluppo industriale:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 47 titoli di L. 50.000
» 48 titoli di » 500.000
» 153 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 179.350.000.

3) 6 % Serie ordinaria ventennale:

Emissione trentunesima:

Estrazione a sorte di:

n. 270 titoli di L. 50.000
» 257 titoli di » 500.000
» 358 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 500.000.000.

4) 7 % s.s. Sviluppo industriale:

Emissione serie B 1/70-1/85:

Estrazione a sorte di:

n. 132 titoli di L. 50.000
» 394 titoli di » 500.000
» 157 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 360.600.000;

Emissione serie C 1/71-7/85:

Estrazione a sorte di:

n. 19 titoli di L. 500.000
» 763 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 772.500.000;

Emissione serie D 1/71-1/86:

Estrazione a sorte di:

n. 999 titoli di L. 50.000
» 192 titoli di » 100.000
» 1.252 titoli di » 500.000
» 7.339 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 8.034.150.000;

Emissione serie E 7/71-7/86:

Estrazione a sorte di:

n. 533 titoli di L. 50.000
» 47 titoli di » 100.000
» 679 titoli di » 500.000
» 1.944 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.314.850.000;

Emissione serie F 1/72-1/87:

Estrazione a sorte di:

n. 2.587 titoli di L. 100.000
» 3.395 titoli di » 500.000
» 5.817 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 7.773.200.000;

Emissione serie G 7/72-7/87:

Estrazione a sorte di:

n. 335 titoli di L. 100.000
» 509 titoli di » 500.000
» 2.787 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.075.000.000;

Emissione serie H 1/73-1/88:

Estrazione a sorte di:

n. 267 titoli di L. 100.000
» 491 titoli di » 500.000
» 2.032 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.304.200.000;

Emissione serie I 1/74-7/88:

Estrazione a sorte di:
n. 666 titoli di L. 100.000
» 681 titoli di » 500.000
» 1.259 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.666.100.000.

5) 7 % SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 253 titoli di L. 50.000
» 508 titoli di » 100.000
» 431 titoli di » 500.000
» 1.015 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.293.950.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 5 titoli di L. 500.000
» 32 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 34.500.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:
n. 133 titoli di L. 50.000
» 386 titoli di » 100.000
» 644 titoli di » 500.000
» 1.246 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.613.250.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:
n. 55 titoli di L. 50.000
» 64 titoli di » 100.000
» 229 titoli di » 500.000
» 563 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 686.650.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:
n. 221 titoli di L. 100.000
» 907 titoli di » 500.000
» 1.514 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.989.600.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:
n. 201 titoli di L. 100.000
» 176 titoli di » 500.000
» 481 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 589.100.000;

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:
n. 103 titoli di L. 100.000
» 178 titoli di » 500.000
» 804 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 903.300.000;

Emissione ottava:

Estrazione a sorte di:
n. 1.042 titoli di L. 100.000
» 1.700 titoli di » 500.000
» 5.052 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 6.006.200.000;

Emissione nona:

Estrazione a sorte di:
n. 295 titoli di L. 100.000
» 478 titoli di » 500.000
» 2.530 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.798.500.000.

6) 7 % SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 57 titoli di L. 50.000
» 58 titoli di » 500.000
» 507 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 538.850.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 157 titoli di L. 100.000
» 208 titoli di » 500.000
» 1.404 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.523.700.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:
n. 439 titoli di L. 100.000
» 646 titoli di » 500.000
» 2.294 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.660.900.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:
n. 147 titoli di L. 100.000
» 325 titoli di » 500.000
» 491 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 668.200.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:
n. 723 titoli di L. 100.000
» 1.016 titoli di » 500.000
» 3.252 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.832.300.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:
n. 244 titoli di L. 100.000
» 275 titoli di » 500.000
» 1.024 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.185.900.000.

7) 8 % S.S. SVILUPPO INDUSTRIALE:

Emissione E:

Estrazione a sorte di:
n. 22 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 22.000.000;

Emissione M:

Estrazione a sorte di:
n. 98 titoli di L. 100.000
» 104 titoli di » 500.000
» 1.504 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.565.800.000;

Emissione N:

Estrazione a sorte di:
n. 1 titolo di L. 100.000
» 2.173 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.173.100.000;

Emissione D:

Estrazione a sorte di:
n. 503 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 503.000.000;

Emissione F:

Estrazione a sorte di:
n. 513 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 513.000.000;

Emissione H:

Estrazione a sorte di:
n. 5 titoli di L. 500.000
» 755 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 757.500.000;

Emissione C:

Estrazione a sorte di:
n. 32 titoli di L. 100.000
» 97 titoli di » 500.000
» 5.583 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 5.634.700.000.

8) 8 % SERIE ORDINARIA DECENNALE:

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:
n. 375 titoli di L. 100.000
» 494 titoli di » 500.000
» 4.838 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 5.122.500.000;

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:
n. 1.031 titoli di L. 100.000
» 1.010 titoli di » 500.000
» 9.647 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 10.255.100.000;

Emissione seconda - 1975:

Estrazione a sorte di:
n. 420 titoli di L. 100.000
» 766 titoli di » 500.000
» 3.925 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 4.350.000.000.

9) 8 % SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:
n. 188 titoli di L. 100.000
» 639 titoli di » 500.000
» 4.055 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 4.393.300.000;

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:
n. 24 titoli di L. 500.000
» 1.487 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.499.000.000;

Emissione seconda - 1975:

Estrazione a sorte di:
n. 7 titoli di L. 100.000
» 6 titoli di » 500.000
» 4.066 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 4.069.700.000.

10) 8 % SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:
n. 18 titoli di L. 100.000
» 25 titoli di » 500.000
» 1.384 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.398.300.000;

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:
n. 7 titoli di L. 100.000
» 85 titoli di » 500.000
» 1.453 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.496.200.000;

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:
n. 12 titoli di L. 500.000
» 214 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 220.000.000.

11) 9 % S.S. SAFFA:

Emissione 1/7/1976-1/7/1984:

Estrazione a sorte di:
n. 40 titoli di L. 12.000
» 141 titoli di » 60.000
» 110 titoli di » 100.000
» 19 titoli di » 1.000.000
» 10 titoli di » 10.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 138.940.000.

12) 9 % S.S. SVILUPPO INDUSTRIALE:

Emissione G:

Estrazione a sorte di:
n. 283 titoli di L. 100.000
» 562 titoli di » 500.000
» 2.078 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.387.300.000;

Emissione P:

Estrazione a sorte di:
n. 9 titoli di L. 100.000
» 122 titoli di » 500.000
» 651 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 712.900.000;

Emissione Q:

Estrazione a sorte di:
n. 1 titolo di L. 100.000
» 85 titoli di » 500.000
» 520 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 562.600.000.

13) 9 % SERIE ORDINARIA DECENNALE:

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:
n. 303 titoli di L. 100.000
» 926 titoli di » 500.000
» 12.891 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 13.384.300.000;

Emissione seconda - 1976:

Estrazione a sorte di:
n. 351 titoli di L. 100.000
» 522 titoli di » 500.000
» 4.669 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 4.965.100.000.

14) 9 % SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:
n. 56 titoli di L. 100.000
» 186 titoli di » 500.000
» 3.748 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.846.600.000;

Emissione seconda - 1976:

Estrazione a sorte di:
n. 206 titoli di L. 100.000
» 452 titoli di » 500.000
» 1.000 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.246.600.000.

15) 9 % SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:
n. 8 titoli di L. 100.000
» 25 titoli di » 500.000
» 821 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 834.300.000;

Emissione seconda - 1976:

Estrazione a sorte di:
n. 2 titoli di L. 100.000
» 11 titoli di » 500.000
» 200 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 205.700.000.

16) 10 % S.S. SVILUPPO INDUSTRIALE:

Emissione R:

Estrazione a sorte di:
n. 36 titoli di L. 100.000
» 109 titoli di » 500.000
» 762 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 820.100.000;

Emissione H:

Estrazione a sorte di:
n. 11 titoli di L. 100.000
» 22 titoli di » 500.000
» 532 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 544.100.000;

Emissione S:

Estrazione a sorte di:
n. 11 titoli di L. 500.000
» 261 titoli di » 1.000.000
» 2 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 276.500.000;

Emissione L:

Estrazione a sorte di:
n. 2.463 titoli di L. 1.000.000
» 247 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.698.000.000;

Emissione T:

Estrazione a sorte di:
n. 87 titoli di L. 1.000.000
» 21 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 192.000.000;

Emissione M:

Estrazione a sorte di:
n. 94 titoli di L. 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 470.000.000;

Emissione N:

Estrazione a sorte di:
n. 447 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 447.000.000;

Emissione O:

Estrazione a sorte di:
n. 212 titoli di L. 1.000.000
» 42 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 422.000.000.

17) 10 % SERIE ORDINARIA DECENNALE:

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:
n. 242 titoli di L. 100.000
» 704 titoli di » 500.000
» 12.227 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 12.603.200.000;

Emissione seconda - 1977:

Estrazione a sorte di:
n. 9 titoli di L. 100.000
» 30 titoli di » 500.000
» 4.004 titoli di » 1.000.000
» 549 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 6.764.900.000;

Emissione 1978:

Estrazione a sorte di:
n. 33 titoli di L. 100.000
» 221 titoli di » 500.000
» 3.842 titoli di » 1.000.000
» 331 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 5.610.800.000;

Emissione seconda - 1978:

Estrazione a sorte di:
n. 52 titoli di L. 500.000
» 1.286 titoli di » 1.000.000
» 359 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.107.000.000;

Emissione 1979:

Estrazione a sorte di:
n. 2.094 titoli di L. 1.000.000
» 443 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 4.309.000.000.

18) 10 % SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:
n. 1 titolo di L. 500.000
» 938 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 938.500.000;

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:
n. 22 titoli di L. 100.000
» 60 titoli di » 500.000
» 681 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 713.200.000;

Emissione seconda - 1977:

Estrazione a sorte di:
n. 1 titolo di L. 100.000
» 6 titoli di » 500.000
» 216 titoli di » 1.000.000
» 5 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 244.100.000;

Emissione 1978:

Estrazione a sorte di:
n. 10 titoli di L. 500.000
» 1.241 titoli di » 1.000.000
» 159 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.041.000.000;

Emissione seconda - 1978:

Estrazione a sorte di:

n. 31 titoli di L. 500.000
» 1.867 titoli di » 1.000.000
» 88 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.322.500.000;

Emissione 1979:

Estrazione a sorte di:

n. 1.016 titoli di L. 1.000.000
» 161 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.821.000.000.

19) 10 % SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:

n. 2 titoli di L. 100.000
» 5 titoli di » 500.000
» 147 titoli di » 1.000.000
» 3 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 164.700.000.

20) 13 % S.S. SVILUPPO INDUSTRIALE:

Emissione P:

Estrazione a sorte di:

n. 188 titoli di L. 1.000.000
» 113 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 753.000.000.

21) 13 % SERIE ORDINARIA QUINQUENNALE:

Emissione 1980:

Estrazione a sorte di:

n. 5.488 titoli di L. 1.000.000
» 1.246 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 11.718.000.000;

Emissione seconda - 1980:

Estrazione a sorte di:

n. 466 titoli di L. 1.000.000
» 95 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 941.000.000.

22) 13 % SERIE ORDINARIA DECENNALE:

Emissione 1979:

Estrazione a sorte di:

n. 1.907 titoli di L. 1.000.000
» 256 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.187.000.000;

Emissione 1980:

Estrazione a sorte di:

n. 787 titoli di L. 1.000.000
» 389 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.732.000.000;

Emissione seconda - 1980:

Estrazione a sorte di:

n. 128 titoli di L. 1.000.000
» 19 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 223.000.000;

Emissione terza - 1980:

Estrazione a sorte di:

n. 262 titoli di L. 1.000.000
» 542 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.972.000.000.

23) 13 % SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1979:

Estrazione a sorte di:

n. 316 titoli di L. 1.000.000
» 206 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.346.000.000;

Emissione 1980:

Estrazione a sorte di:

n. 16 titoli di L. 1.000.000
» 2 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 26.000.000.

Totale generale L. 197.378.340.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.
Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

(2204)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, facoltà di magistero, gruppo di discipline n. 18, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 18 luglio 1983, si svolgeranno presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, largo Gemelli, 1, Milano, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 30 maggio 1984, ore 8,45;
seconda prova scritta: 31 maggio 1984, ore 8,45.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, facoltà di magistero, gruppo di discipline n. 28, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 18 luglio 1983, si svolgeranno presso l'Università cattolica del Sacro Cuore, largo Gemelli, 1, Milano, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 5 giugno 1984, ore 10;
seconda prova scritta: 6 giugno 1984, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, facoltà di magistero, gruppo di discipline n. 40, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 18 luglio 1983, si svolgeranno presso l'Università cattolica del Sacro Cuore, largo Gemelli, 1, Milano, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 5 giugno 1984, ore 9;
seconda prova scritta: 6 giugno 1984, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di ricercatore universitario presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, facoltà di magistero, gruppo di discipline n. 51, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 18 luglio 1983, si svolgeranno presso l'Università cattolica del Sacro Cuore, largo Gemelli, 1, Milano, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 11 giugno 1984, ore 9,15;

seconda prova scritta: 12 giugno 1984, ore 9,15.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, facoltà di magistero, gruppo di discipline n. 53, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 18 luglio 1983, si svolgeranno presso l'Università cattolica del Sacro Cuore, largo Gemelli, 1, Milano, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 28 maggio 1984, ore 9,30;

seconda prova scritta: 29 maggio 1984, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, facoltà di scienze politiche, gruppo di discipline n. 18, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 18 luglio 1983, si svolgeranno presso l'Università cattolica del Sacro Cuore, largo Gemelli, 1, Milano, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 5 giugno 1984, ore 8,45;

seconda prova scritta: 6 giugno 1984, ore 8,45.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 22, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 18 luglio 1983, si svolgeranno presso l'Università cattolica del Sacro Cuore, largo Gemelli, 1, Milano, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 7 giugno 1984, ore 9,30;

seconda prova scritta: 8 giugno 1984, ore 9,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a diciannove posti di ricercatore universitario presso l'Università cattolica del Sacro Cuore, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 60, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 18 luglio 1983, si svolgeranno presso l'Università cattolica del Sacro Cuore, facoltà di medicina e chirurgia, policlinico « A. Gemelli » (aula « F. Vito », 4° piano), largo Agostino Gemelli n. 8, 00168 Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 18 giugno 1984, ore 9;

prova pratica con relazione scritta: 18 giugno 1984, ore 17,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università cattolica del Sacro Cuore, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 68, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 18 luglio 1983, si svolgeranno presso l'Università cattolica del Sacro Cuore, facoltà di medicina e chirurgia (aula Necchi), largo Francesco Vito, 1, 00168 Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 11 giugno 1984, ore 9,30;

prova sperimentale con relazione scritta: 12 giugno 1984, ore 9,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a diciannove posti di ricercatore universitario presso l'Università cattolica del Sacro Cuore, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 69, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 18 luglio 1983, si svolgeranno presso l'Università cattolica del Sacro Cuore (aula « F. Vito », 4° piano), facoltà di medicina e chirurgia, largo Agostino Gemelli, 8, 00168 Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 15 giugno 1984, ore 9,30;

seconda prova scritta o sperimentale con relazione scritta: 16 giugno 1984, ore 9,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di ricercatore universitario presso l'Università cattolica del Sacro Cuore, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 70, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 18 luglio 1983, si svolgeranno presso l'Università cattolica del Sacro Cuore, facoltà di medicina e chirurgia, largo Francesco Vito, 1, 00168 Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 1° giugno 1984, ore 10,30;

prova sperimentale con relazione scritta: 2 giugno 1984, ore 8,30.

(2275-2313)

CORTE DEI CONTI

Concorso, per titoli ed esami, a dieci posti di referendario, da destinare alle delegazioni regionali per la Basilicata, Calabria, Molise e Puglia.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 2 aprile 1979, n. 97;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 7 maggio 1981, n. 180;

Considerata l'opportunità di stabilire la sede delle prove scritte nella città di Bari, sede della delegazione regionale della Corte dei conti per la Puglia, al fine di facilitare la partecipazione dei candidati residenti nelle regioni interessate e, quindi risolvere in modo permanente la grave carenza di personale dei predetti uffici;

Sentito, sul programma di esame, il Consiglio di Presidenza;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a dieci posti di referendario della Corte dei conti, da destinare alle delegazioni regionali per la Basilicata, Calabria, Molise e Puglia.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso, sempreché in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e salvo quanto disposto all'articolo seguente circa il requisito dell'età:

a) i magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano conseguito la nomina a magistrato di tribunale;

b) i procuratori dello Stato con la seconda classe di stipendio;

c) i magistrati militari di tribunale;

d) gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da almeno un anno;

e) gli impiegati delle amministrazioni dello Stato, nonché quelli dei due rami del Parlamento e del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, muniti di laurea in giurisprudenza, appartenenti alla qualifica funzionale non inferiore alla settima, che provengano dalla ex carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione od equiparata o che, pro-

venendo dalla stessa carriera, abbiano maturato in questa un periodo di servizio non inferiore a quattro anni e sei mesi, ivi compreso quello prestato nella settima qualifica funzionale, e che nell'ultimo triennio abbiano riportato il giudizio complessivo di « ottimo ».

Art. 3.

I concorrenti indicati alla lettera *d*) del precedente art. 2 devono essere di età non superiore agli anni 35, ferme le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite di età nei confronti delle altre categorie di concorrenti.

Art. 4.

I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Presidente, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 3.000 e corredate dei documenti indicati all'ottavo comma del presente articolo, debbono essere rivolte al Presidente della Corte dei conti e presentate al Segretariato generale della Corte stessa entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

Dalla domanda devono risultare l'appartenenza dell'aspirante ad una delle categorie ammesse a partecipare al concorso, l'ufficio presso il quale presta attualmente servizio e il proprio domicilio.

I concorrenti sono tenuti a comunicare al Segretariato generale della Corte dei conti tutte le variazioni che intervengano, dopo la presentazione delle domande, per quanto riguarda l'ufficio statale di prestazione del servizio e il proprio domicilio.

I candidati indicati alla lattera *d*) dell'art. 2 devono dichiarare, inoltre, nella domanda:

1) la data e il luogo di nascita nonché, ove occorra, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;

5) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

6) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere una qualsiasi delle destinazioni indicate all'art. 1.

I candidati che intendano sostenere la prova di esame facoltativa in una o più delle lingue straniere, indicate nell'annesso programma, sono tenuti a specificarlo nella domanda.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda devono essere allegati, oltre ad un *curriculum*, corredato dei titoli necessari ai fini della valutazione di cui all'art. 11, nel quale il candidato indicherà gli studi compiuti, gli esami superati, i titoli conseguiti, i servizi prestati, le mansioni professionali assolte, gli incarichi ricoperti ed ogni altra attività (scientifica, didattica, pubblicistica) eventualmente esercitata, i seguenti documenti:

certificato rilasciato dalla competente università, attestante le votazioni riportate nei singoli esami speciali e nell'esame finale di laurea del corso di laurea in giurisprudenza;

copia dello stato matricolare civile contenente le note di qualifica riportate.

I candidati indicati alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 2 hanno facoltà di esibire i propri lavori giudiziari, corredati di dichiarazione del competente ufficio di cancelleria o segreteria che ne attesti l'avvenuto deposito.

I candidati indicati alla lettera *e*) del precedente art. 2 hanno facoltà di esibire i lavori originali elaborati per il servizio da essi prestato, corredati di dichiarazione rilasciata dal competente organo dell'amministrazione di appartenenza, che ne attesti l'autenticità.

Per le pubblicazioni che i candidati intendano esibire, debbono essere stati adempiuti gli obblighi prescritti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633. Non è ammessa la presentazione di bozze di stampa o dattiloscritte o manoscritte di lavori, che non rientrino nell'ambito dei due precedenti commi.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di preferenza nella nomina debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione. i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, se appartenenti alla categoria di cui alla lettera *e*) dell'art. 2 del presente decreto, debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sotto pena di decadenza, il diploma di laurea in giurisprudenza in originale o in copia autenticata.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, che appartengano alla categoria di cui alla lettera *d*) dell'art. 2, debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine stabilito dal precedente art. 7, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato rilasciato dal competente consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori, comprovante la regolare iscrizione del candidato nell'albo professionale degli avvocati, la data dell'iscrizione stessa nonché l'inesistenza di provvedimenti o procedimenti disciplinari al di lui carico;

2) diploma di laurea in giurisprudenza in originale o in copia autenticata;

3) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età);

4) certificato di cittadinanza italiana;

5) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

6) certificato generale del casellario giudiziale;

7) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva ovvero foglio di congedo illimitato;

8) certificato rilasciato dall'unità sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare attestante che il candidato è fisicamente idoneo ad esercitare l'impiego cui aspira ed è esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

Art. 9.

Le domande e i documenti presentati o spediti a mezzo raccomandata al Segretariato generale della Corte dei conti oltre i termini stabiliti dagli articoli 5, 6, 7 e 8 non saranno presi in considerazione, come anche quelli trasmessi per il tramite d'ufficio oltre i termini sopra indicati.

L'amministrazione non risponde di eventuali disguidi postali o intervenuti nel corso delle notifiche di avvisi ai candidati.

La data di presentazione delle domande e dei documenti è stabilita dal timbro a data apposto dal Segretario generale anzidetto, eccezion fatta per le domande e i documenti spediti a mezzo raccomandata, per i quali farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I certificati di cui ai numeri 1), 4), 5), 6), 7) e 8) del precedente art. 8 debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni delle norme sul bollo e sulle autenticazioni.

Art. 10.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 45, lettera *a*), del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, quale modificato dall'art. 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345.

Per la prova sulle lingue straniere il giudizio è dato dalla commissione con l'intervento, ove occorra, di un professore di ciascuna delle lingue che sono materia di esame.

Art. 11.

Sono ammessi a sostenere le prove di esame i candidati che ne siano giudicati meritevoli per le doti di capacità e rendimento dimostrati, per incarichi eventualmente ricoperti, per titoli di cultura posseduti, per studi elaborati e pubblicati in materie relative alle mansioni assolte o concernenti le funzioni istituzionali della Corte dei conti.

A tal fine la commissione procede preliminarmente, per ciascun candidato, all'esame dei titoli, per la cui valutazione complessiva ogni commissario dispone di dieci punti.

Non può partecipare alle prove di esame il candidato che in detta valutazione non abbia ottenuto una media di almeno cinque decimi.

Art. 12.

L'esame consta, secondo il programma annesso al presente decreto, di quattro prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte di esame avranno luogo in Bari presso l'Università degli studi, facoltà di giurisprudenza, piazza Cesare Battisti, nei giorni 24, 25, 26, 27 *ottobre* 1984, *con inizio alle ore* 8.

Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non sarà data comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso, per difetto di requisiti, o dalle prove scritte, per non aver raggiunto la media di almeno cinque decimi nella valutazione dei titoli operata dalla commissione esaminatrice, sono tenuti a presentarsi, nei giorni e nell'ora indicati al secondo comma del presente articolo, presso la sede di esame per sostenere le prove scritte.

Durante le prove scritte sarà consentito ai candidati soltanto la consultazione dei codici, delle leggi, dei decreti del « Corpus juris » e delle « Institutiones » di Gaio, il tutto in edizione senza note o richiami dottrinali e giurisprudenziali, che siano stati inviati preventivamente alla commissione esaminatrice e che da questa verranno messi a disposizione dei candidati dopo la verifica effettuatane.

Coloro che intendano avvalersi di tale facoltà dovranno far pervenire alla delegazione regionale per la Puglia della Corte dei conti, via G. Matteotti, 70121 Bari, con il mezzo che riterranno più opportuno entro e non oltre i dieci giorni precedenti la data di inizio delle prove scritte, i testi che desiderino consultare, curando che sulla copertina di ciascuno di essi venga applicato, in modo da lasciar visibile il titolo, un foglietto contenente, in caratteri chiaramente leggibili, l'indicazione del proprio nome e cognome.

I testi dovranno essere accompagnati da un elenco in duplice copia, nel quale saranno indicate, oltre ai titoli degli stessi, le generalità del candidato.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale ne sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenere la detta prova.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno esibire un idoneo documento di riconoscimento.

Art. 13.

Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova. La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato di ciascuna prova.

Sono ammessi alla prova orale soltanto i concorrenti i quali abbiano ottenuto una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte, purché in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

Per la prova orale ogni commissario dispone ugualmente di dieci punti. La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato della prova stessa, che non si intende superata se non sia stata riportata la media di almeno sette decimi.

Del risultato della prova facoltativa di lingua straniera viene tenuto conto nella determinazione del punteggio da attribuire alla prova orale.

La somma della media dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli, della media complessiva delle prove scritte e della media della prova orale costituisce, per ciascun candidato, il risultato definitivo in base al quale viene formata la graduatoria.

A parità di merito si osservano le preferenze stabilite dalle disposizioni vigenti.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del Presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla magistratura della Corte.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni di preferenza dei concorrenti, ricorso al Presidente della Corte stessa, il quale decide, sentito il Consiglio di Presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 6 aprile 1984

Il Presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1984
Registro n. 4 *Presidenza, foglio n.* 27

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

I *a*) Diritto civile e commerciale;
b) Diritto processuale civile.

II *a*) Diritto costituzionale;
b) Diritto amministrativo.

III *a*) Contabilità pubblica;
b) Diritto finanziario.

IV Diritto amministrativo e contabilità pubblica (prova pratica, con particolare riferimento alle funzioni di controllo e giurisdizionale della Corte dei conti).

PROVA ORALE

L'esame verte sulle materie indicate per le prove scritte e sulle altre seguenti:

a) diritto penale;

b) diritto processuale penale;

c) diritto internazionale pubblico e privato;

d) diritto ecclesiastico;

e) economia politica;

f) scienza delle finanze;

g) politica economica e finanziaria;

h) prova facoltativa di lingua straniera (francese, inglese, tedesca, spagnola).

Il Presidente della Corte dei conti
PIRRAMI TRAVERSARI

(2236)

Concorso, per titoli, a dieci posti di commesso nel ruolo della carriera del personale ausiliario

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Vista la legge 27 dicembre 1983, n. 730;

Dato atto che, nell'emanazione del presente bando, si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservati agli invalidi di guerra e categorie assimilate;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso, per titoli, a dieci posti di commesso in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni trentacinque, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego.

E) Licenza di istruzione elementare.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Presidente, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 3.000 e rivolte al Presidente della Corte dei conti, debbono essere presentate al Segretariato generale della Corte stessa entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al presente comma.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'anno e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego:

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni e l'eventuale recapito telefonico.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti dovranno allegare la documentazione, in originale o copia, in regola con le norme sul bollo e sulle autentiche, idonea a comprovare i seguenti titoli valutabili:

Servizi:

a) servizi comunque prestati alle dipendenze dello Stato, ivi compreso il servizio militare di leva;

b) servizi comunque prestati presso enti pubblici;

c) servizi comunque prestati presso privati.

Titoli di cultura:

d) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

e) diploma di istituto professionale di Stato, parificato o legalmente riconosciuto;

f) frequenza con esito positivo di classi di istituto di istruzione secondaria di primo grado e di istituto professionale di Stato, parificato o legalmente riconosciuto;

g) idoneità in concorsi statali per esami;

h) diploma di dattilografia.

Specializzazioni e qualificazioni:

i) attestati di specializzazione o qualificazione di mestiere, rilasciati a seguito di frequenza di corsi; certificati di frequenza, con esito positivo, di corsi di specializzazione o qualificazione, nonché documenti comprovanti eventuali specializzazioni conseguite durante il servizio militare anche di leva;

l) patenti di guida per autoveicoli e motoveicoli;

m) ogni altro titolo attestante particolari capacità o conoscenze che la commissione di concorso ritenga utili ai fini di un migliore disimpegno delle mansioni cui il concorrente dovrà attendere.

Qualora nei titoli di studio non siano indicati i voti riportati nelle singole materie, i candidati dovranno presentare, entro il termine di cui al precedente art. 4, apposito certificato contenente le indicazioni suddette.

Il conseguimento di patenti di guida per autoveicoli e motoveicoli dovrà essere documentato con fotocopie delle patenti stesse in regola con le norme sul bollo e sulle autentiche, oppure con certificati delle competenti prefetture, rilasciate in carta da bollo.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni.

Art. 6.

Non si terrà conto delle domande e dei documenti attestanti il possesso dei titoli valutabili presentati o spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Segretariato generale della Corte dei conti dopo scaduto il termine stabilito nel precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande e dei documenti suddetti è stabilita dal timbro a data apposto dal Segretariato generale, mentre per le domande e i documenti spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sui quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni, precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 7.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 6, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275.

Art. 8.

La commissione, previa determinazione dei criteri di massima per la valutazione dei titoli, assegnerà a ciascun candidato un punteggio in relazione ai titoli dal medesimo prodotti.

L'idoneità si intende conseguita soltanto dai candidati che abbiano riportato in detta valutazione un punteggio non inferiore a sei decimi.

Art. 9.

La graduatoria di merito viene formata in base al punteggio riportato da ciascun candidato idoneo nella valutazione dei titoli, con la osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 10.

I concorrenti che abbiano riportato nella valutazione dei titoli un punteggio non inferiore a sei decimi debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme e in regola con le disposizioni della legge sul bollo, attestanti il possesso degli eventuali titoli che, in base alla normativa vigente, diano diritto a precedenza o a preferenza nella nomina.

Art. 11.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del Presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al Presidente della Corte, il quale decide, sentito il Consiglio di Presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 12.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di venti giorni dal ricevimento della apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) diploma originale di licenza di istruzione elementare (o pagella scolastica) o, se non ancora rilasciato, certificato della competente autorità scolastica attestante che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma sino al rilascio di quest'ultimo, ovvero copia del diploma stesso, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i trentacinque anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è in corso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato dall'unità sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre ai sensi dell'articolo 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'inva-

lido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti civili di ruolo dello Stato o in servizio permanente o continuativo delle Forze armate e Corpi di polizia sono tenuti a presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e g), nonché una copia integrale dello stato matricolare civile o militare.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) del presente articolo, come pure la copia dello stato matricolare civile o militare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti, che i candidati sono tenuti a presentare, non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella allegato *B* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Tuttavia, i profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 13.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati commessi in prova per la durata di mesi sei, con diritto al trattamento economico della qualifica iniziale della carriera del personale ausiliario, ai sensi dell'art. 11 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

I medesimi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati di ruolo, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio favorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori del concorso, che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore, saranno esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 5 aprile 1984

Il Presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *aprile* 1984
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 388

ALLEGATO

Schema di domanda
(in bollo da L. 3.000)

Al Presidente della Corte dei conti - Segretariato generale - Via Baiamonti, 25 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . . . (provincia di . . . . .)
il . . . . e residente dal (1) . . . . .
in . . . . (provincia di . . . . . .)
via . . . . n. . . tel. n. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a dieci posti di commesso in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 5 aprile 1984.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perché . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . .;

3) non ha riportato condanne penali (4);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito in data . . . . . presso . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . ;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

9) allega i sottoindicati documenti . . . . . .

Roma, addì . . . .

Firma . . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . . . ed eventualmente recapito telefonico . . . . . .

Visto: si autentica la firma del sig. (5) . . . . .

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(2237)

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1984, n. **6.**
Norme sul riordino istituzionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 1° *marzo* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
ISTITUZIONI E PROGRAMMAZIONE

Capo I
PRINCIPÎ, FINALITÀ E STRUMENTI

Art. 1.
Programmazione e autonomia

La Regione, in armonia con i principî dello statuto e dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, assume la programmazione come metodo di governo.

La Regione determina gli obiettivi della programmazione con il concorso degli enti locali territoriali, dei quali promuove e coordina la partecipazione, nel rispetto dei principî dell'autonomia e del decentramento.

La Regione assicura alla programmazione l'autonomo apporto delle organizzazioni sindacali ed economiche, nonché delle realtà sociali e culturali.

Art. 2.
Soggetti della programmazione

La Regione, le province, i comuni, nell'ambito dei principî richiamati all'art. 1 della presente legge, sono soggetti di programmazione.

Le province e i comuni partecipano alla programmazione regionale e sono destinatari, per delega, di funzioni amministrative regionali, in base ai seguenti criteri:

le province esercitano la generalità delle funzioni programmatorie di ordine economico, sociale e territoriale interessanti i propri ambiti di competenza, nonché un ruolo di coordinamento degli interventi pubblici sul territorio, di intermediazione funzionale tra la Regione e i comuni e di intervento su area vasta;

i comuni concorrono alla elaborazione e alla definizione degli strumenti della programmazione, in particolare secondo le disposizioni del capo II ed esercitano le generalità delle funzioni riconducibili alla gestione degli interventi di ordine economico, sociale e territoriale.

Le province, i comuni, anche in forma associata, le comunità montane concorrono e partecipano alla elaborazione e attuazione dei piani e programmi regionali.

Art. 3.
Strumenti della programmazione regionale

La Regione, in attuazione dell'art. 4 dello statuto, adotta il programma regionale di sviluppo, il piano territoriale regionale nonché il bilancio pluriennale quali strumenti fondamentali della programmazione.

Il programma regionale di sviluppo determina gli obiettivi generali da conseguire nei diversi settori, le priorità e i tempi della loro realizzazione con riferimento alle risorse disponibili.

Il programma regionale di sviluppo è costituito da un quadro di riferimento che analizza le tendenze dell'economia e della società regionale e da un piano poliennale degli interventi che contiene le azioni regionali nei diversi settori.

Il piano poliennale degli interventi si articola in piani e programmi a carattere settoriale ed intersettoriale, nonché in progetti per obiettivi determinati, che assumono rilevanza anche agli effetti della rappresentazione della spesa nel bilancio pluriennale e annuale. Di norma i progetti contengono:

i riferimenti ai dati di carattere economico e sociale;

l'analisi delle risorse umane e finanziarie;

l'analisi dei livelli di interazione ed integrazione fra i progetti e gli altri settori;

l'individuazione degli interventi in cui il progetto si concretizza;

l'articolazione in fasi temporali dell'insieme degli interventi;

l'eventuale individuazione delle aree territoriali su cui il progetto prevalentemente agisce;

l'individuazione di indicatori per consentire controlli di efficacia e di efficienza del progetto.

Il bilancio pluriennale rappresenta il quadro delle risorse che la Regione prevede di acquisire e di impiegare nel periodo considerato, sia in base alla legislazione statale e regionale già in vigore, sia in base agli indirizzi del programma di sviluppo regionale, nonché ai conseguenti nuovi interventi legislativi.

Il piano territoriale regionale, assumendo le indicazioni contenute nei piani, programmi e progetti di cui al precedente quarto comma, persegue l'obiettivo generale della verifica di compatibilità tra lo sviluppo socio-economico, l'uso del territorio e la salvaguardia delle risorse naturali. Costituisce altresì la sede di riscontro sul territorio fra gli interventi di interesse nazionale e quelli di interesse regionale.

Il consiglio regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina con provvedimento amministrativo le procedure della programmazione regionale.

Art. 4.
Strumenti della programmazione provinciale

Le province e il circondario di Rimini adottano il piano di sviluppo economico e sociale quale strumento della programmazione interessante il proprio ambito territoriale.

Esso si articola in piani settoriali e/o in progetti specifici di intervento. I piani a carattere settoriale contengono, in particolare, le previsioni riguardanti:

l'assetto e lo sviluppo del territorio;

i servizi sociali, sanitari, scolastici e culturali;

l'agricoltura e alimentazione;

la pianificazione e lo sviluppo della distribuzione commerciale e delle attività turistiche;

l'artigianato;

i trasporti.

Il piano provinciale o circondariale di sviluppo economico e sociale è elaborato in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale risultanti dal programma di sviluppo regionale, dai piani settoriali e dai progetti specifici d'intervento.

Il consiglio regionale verifica la conformità del piano provinciale o circondariale di sviluppo economico e sociale al programma regionale di sviluppo.

Le leggi di settore determinano, se ed in quanto le specifiche materie non lo impediscano, articolazioni di piani settoriali da definire a livello delle assemblee di comuni di cui agli ambiti territoriali n. 23 e n. 39 delimitati dalla legge regionale 29 agosto 1979, n. 28.

Art. 5.
Deleghe

La Regione, per i fini di cui all'art. 1 della presente legge ed in attuazione, in particolare, dell'art. 57 dello statuto, esplica l'attività di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni delegate agli enti locali territoriali, in coerenza con le linee e gli obiettivi della programmazione regionale, secondo i principî stabiliti nel titolo III.

Art. 6.
Ripartizione delle risorse finanziarie

Le risorse finanziarie regionali per l'attuazione dei piani, programmi e progetti di cui al precedente art. 3, relativi agli interventi diffusi, sono di norma ripartite, anche sulla base dei

piani settoriali di cui al secondo comma del precedente art. 4, dalle province, dal circondario di Rimini, con il concorso delle rispettive assemblee di comuni per la programmazione istituite dalla presente legge e delle rispettive comunità montane, nonché dalle assemblee di comuni corrispondenti agli ambiti territoriali n. 23 e n. 39 di cui alla legge regionale 29 agosto 1979, n. 28, anche sulla base di eventuali piani settoriali conformi agli obiettivi della programmazione provinciale e regionale.

Art. 7.
Sistema informativo

Per la realizzazione degli obiettivi della programmazione, i cui principî e modalità sono contenuti nel presente titolo, la Regione disciplina con legge l'attuazione di un sistema informativo articolato, al fine di rendere omogenee e confrontabili le basi informative dei vari livelli istituzionali.

In attesa dell'attuazione del sistema informativo regionale, Regione ed enti locali territoriali collaborano tra di loro per consentire l'acquisizione dei dati di base necessari al conseguimento dei fini di cui alla presente legge.

Art. 8.
Rapporto sullo stato delle autonomie locali

La giunta regionale, in conformità ai criteri definiti dalla conferenza permanente della Regione e delle autonomie locali, predispone — in coincidenza con la presentazione al consiglio regionale del bilancio di previsione e poliennale — un rapporto sullo stato delle autonomie locali, riferito alle materie di cui all'art. 117 della Costituzione, i cui contenuti riguardano in particolare:

la spesa pubblica locale;

lo stato dei servizi;

gli apparati e le strutture;

il coordinamento e il raccordo dell'attività dei livelli istituzionali.

La relazione annuale della giunta regionale sull'attività dell'organo regionale di controllo, di cui all'art. 4 della legge regionale 27 febbraio 1974, n. 9, è compresa nel rapporto sullo stato delle autonomie.

Il rapporto è inviato al consiglio regionale per la discussione.

Capo II

ASSEMBLEE DI COMUNI PER LA PROGRAMMAZIONE

Art. 9.
Concorso dei comuni e delle comunità montane nella programmazione

I comuni concorrono alla elaborazione e alla definizione della programmazione e della pianificazione provinciale e regionale, per i fini di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Il concorso è attuato in forma associata, fatta comunque salva la facoltà di ogni singolo comune di esprimere propri pareri.

Nelle zone montane il concorso di cui al precedente comma è attuato dalle comunità montane, salvo che negli ambiti territoriali di cui al n. 23 e al n. 39 della legge regionale 29 agosto 1979, n. 28.

Nella restante parte del territorio regionale sono istituite, secondo le disposizioni del presente capo, le assemblee di comuni per la programmazione.

In ciascuno degli ambiti territoriali di cui al n. 23 e al n. 39 della legge regionale 29 agosto 1979, n. 28, si costituisce un'unica assemblea di comuni per la programmazione.

Art. 10.
Istituzione

Le assemblee di comuni per la programmazione sono costituite attraverso il seguente procedimento.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni interessati, d'intesa tra di loro, propongono l'istituzione dell'assemblea di comuni per la programmazione, sulla base di ambiti territoriali individuati all'interno del territorio provinciale, tenuto anche conto di preesistenti fattori aggreganti di carattere territoriale, di forme di collaborazione intercomunale già in corso per la gestione dei servizi, dei rapporti economici, sociali e culturali che intercorrono fra le popolazioni dei diversi comuni.

Le province e il circondario di Rimini svolgono funzioni di coordinamento e sono delegati ad approvare, per gli ambiti territoriali di competenza, la costituzione delle assemblee di comuni per la programmazione nei successivi due mesi.

Se nei termini stabiliti non si provvede ai sensi dei precedenti commi, i provvedimenti di delimitazione e di costituzione sono adottati dal consiglio regionale, sentiti i comuni interessati, la provincia competente o il circondario di Rimini.

Per gli ambiti territoriali n. 23 e n. 39 di cui alla legge regionale 29 agosto 1979, n. 28, le assemblee di comuni per la programmazione si intendono delimitate e costituite dalla presente legge ai sensi del precedente art. 9, ultimo comma.

Nelle ipotesi di cui ai precedenti commi, i comuni che non intendono far parte delle assemblee così costituite, adottano tale decisione con delibera dei rispettivi consigli.

Art. 11.
Compiti programmatori delle assemblee

Le assemblee di comuni attuano il concorso dei comuni alla programmazione nei modi e secondo le procedure che saranno stabilite dalle leggi programmatiche di settore e, di norma, fornendo indicazioni e proposte per gli strumenti della programmazione e della pianificazione provinciale e regionale ed esprimendo pareri su tali strumenti nonché sugli interventi di rilevanza intercomunale.

Art. 12.
Organi dell'assemblea di comuni

Sono organi dell'assemblea di comuni per la programmazione:

a) l'assemblea generale;

b) l'ufficio di presidenza;

c) il presidente.

Art. 13.
L'assemblea generale - Composizione

L'assemblea generale è organo deliberante ed è composta dei seguenti rappresentanti di ciascun consiglio dei comuni che compongono l'assemblea di comuni per la programmazione:

del sindaco;

di due consiglieri, eletti con voto limitato a un nominativo, per i consigli dei comuni fino a 5.000 abitanti;

di quattro consiglieri, eletti con voto limitato a due nominativi, per i consigli dei comuni da 5001 a 20.000 abitanti;

di sei consiglieri, eletti con voto limitato a tre nominativi, per i consigli dei comuni da 20.001 a 100.000 abitanti;

di otto consiglieri, eletti con voto limitato a quattro nominativi, per i consigli dei comuni da 5.001 a 20.000 abitanti;

del presidente della comunità montana, nel caso delle assemblee di comuni corrispondenti agli ambiti territoriali n. 23 e n. 39 di cui alla legge regionale 29 agosto 1979, n. 28, e ove non ne faccia parte ai sensi degli alinea precedenti.

Art. 14.
Rinnovo

I rappresentanti di ciascun comune, alla scadenza del consiglio comunale, rimangono in carica fino a quando non saranno eletti i rappresentanti del nuovo consiglio.

Art. 15.
Sede, convocazione e adunanze

La convocazione e le adunanze dell'assemblea generale sono disciplinate da un regolamento deliberato dalla stessa.

L'assemblea generale decide altresì la sede dell'assemblea di comuni.

Art. 16.
Ufficio di presidenza

L'ufficio di presidenza, sede di impulso, proposta e raccordo delle attività dell'assemblea, è costituito dai sindaci dei comuni facenti parte della stessa. Nel caso delle assemblee di comuni corrispondenti agli ambiti territoriali n. 23 e n. 39 di cui alla legge regionale 29 agosto 1979, n. 28, possono farne parte delegati dei sindaci purché componenti dell'assemblea generale in quanto rappresentanti dei rispettivi comuni e ne fanno altresì parte i presidenti delle comunità montane ricomprese in detti ambiti.

L'ufficio di presidenza esegue i provvedimenti dell'assemblea generale.

Predispone gli atti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea generale.

Art. 17.
Presidente

Il presidente è eletto dall'assemblea generale tra i sindaci che fanno parte della stessa e, nel caso delle assemblee di comuni corrispondenti agli ambiti territoriali n. 23 e n. 39 di cui alla legge regionale 29 agosto 1979, n. 28, anche fra gli eventuali delegati dei sindaci nell'ufficio di presidenza.

Convoca e presiede l'assemblea generale e l'ufficio di presidenza.

Ha la responsabilità dell'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea generale e dell'ufficio di presidenza.

Capo III

COORDINAMENTO FRA LE ISTITUZIONI.

Art. 18.
Conferenza permanente della Regione e delle autonomie locali

E' istituita la conferenza permanente della Regione e delle autonomie locali.

La conferenza costituisce la sede di raccordo fra Regione, province e comuni, nel pieno rispetto delle reciproche sfere di autonomia.

La conferenza ha il fine di promuovere il coordinamento e il concorso tra i vari livelli istituzionali alla elaborazione e alla definizione del programma regionale di sviluppo, in attuazione dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché degli altri strumenti della programmazione regionale.

Art. 19.
Composizione

La conferenza permanente è composta:

a) dal presidente della giunta regionale, che la presiede;

b) dagli assessori regionali competenti in materia di programmazione, bilancio, affari istituzionali e legislativi;

c) dai presidenti delle amministrazioni provinciali e dal presidente del circondario di Rimini;

d) dai presidenti delle comunità montane;

e) dai presidenti delle assemblee di comuni per la programmazione.

Gli assessori regionali e i sindaci sono invitati a partecipare a pieno titolo ai lavori della conferenza quando sono iscritti all'ordine del giorno argomenti che li riguardino direttamente.

Art. 20.
Compiti

La conferenza, nel rispetto delle prerogative delle assemblee elettive e nel quadro delle finalità di cui al precedente art. 18, svolge un'attività consultiva, di proposta e di coordinamento in fase attuativa della programmazione regionale, mediante il raffronto tra i programmi della Regione e degli enti locali, teso a valutarne la reciproca coerenza e a renderne più incisiva l'azione.

Detta attività ha come base di riferimento:

a) gli schemi dei bilanci annuali e pluriennali della Regione;

b) gli schemi dei piani, programmi e progetti;

c) gli stati di attuazione dei piani, programmi e progetti di cui alla precedente lettera *b*);

d) gli schemi delle direttive per l'esercizio delle funzioni delegate;

e) i dati informativi e conoscitivi fondamentali relativi all'attività delle istituzioni locali;

f) il rapporto sullo stato delle autonomie;

g) gli indirizzi della legislazione regionale attinenti alle esigenze delle autonomie locali e alle loro attribuzioni.

Art. 21.
Convocazione e funzionamento

La conferenza è convocata dal presidente, ordinariamente, almeno due volte l'anno, con l'indicazione degli oggetti da iscrivere all'ordine del giorno.

Essa può, inoltre, essere convocata ogni qualvolta lo ritenga il presidente o ne facciano richiesta, con indicazione degli oggetti da iscrivere all'ordine del giorno, almeno un terzo dei componenti.

La conferenza detta norme per il proprio funzionamento.

I compiti di segreteria della conferenza sono assicurati dai servizi competenti in materia di programmazione.

La segreteria, per lo svolgimento dei propri compiti, può avvalersi della collaborazione dei servizi che, nelle varie amministrazioni, sono preposti agli affari sottoposti all'esame della conferenza.

Art. 22.
Conferenza provinciale

E' istituita la conferenza permanente provinciale, sede unitaria di raccordo fra la provincia o il circondario di Rimini, le comunità montane e le assemblee di comuni per la programmazione, comprese nel territorio della provincia o del circondario di Rimini.

La conferenza ha sede presso l'amministrazione provinciale o presso il circondario di Rimini e, nel pieno rispetto delle reciproche sfere di autonomia, persegue la finalità di promuovere e favorire il coordinamento delle scelte programmatorie operate ai vari livelli istituzionali e garantire, in particolare modo, la partecipazione dei soggetti operanti a livello comunale all'elaborazione del piano socio-economico della provincia, dei piani settoriali e del piano territoriale di coordinamento.

La conferenza è composta:

dal presidente della provincia o del circondario di Rimini, che la presiede;

dagli assessori provinciali competenti in materia di programmazione e di bilancio;

dai presidenti delle comunità montane e da due componenti di ciascun consiglio delle comunità montane eletti dallo stesso con voto limitato ad un nominativo;

dai sindaci presidenti delle assemblee di comuni per la programmazione e da due componenti di ciascuna assemblea, eletti dalla stessa con voto limitato a un nominativo;

dai sindaci dei comuni direttamente interessati alla discussione di argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Gli assessori provinciali e comunali e i membri del comitato esecutivo delle comunità montane sono invitati a partecipare quando siano iscritti all'ordine del giorno argomenti che li riguardino direttamente.

Capo IV

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

Art. 23.
Strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica

Sono strumenti della pianificazione territoriale:

il piano territoriale regionale;
il piano territoriale di coordinamento infraregionale.

Sono strumenti della pianificazione urbanistica:

il piano regolatore generale comunale;
il piano regolatore intercomunale.

La pianificazione territoriale e urbanistica si attua, ai vari livelli, esclusivamente attraverso gli strumenti suddetti.

I piani di settore, territoriali o urbanistici, sono adottati previa verifica di compatibilità con lo strumento di pianificazione di livello corrispondente e ne costituiscono variante.

Art. 24.
Pianificazione territoriale

Il piano territoriale regionale è adottato e approvato con le modalità del titolo secondo della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, modificato dalla legge regionale 29 marzo 1980, n. 23, e secondo le finalità ed i contenuti del precedente art. 3.

Il piano territoriale di coordinamento infraregionale è adottato dalle province, del circondario di Rimini e dalle assemblee di comuni corrispondenti agli ambiti territoriali n. 23 e n. 39 di cui alla legge regionale 29 agosto 1979, n. 28.

Il piano territoriale di coordinamento infraregionale, elaborato in connessione con il piano di sviluppo economico e sociale, assume il piano territoriale regionale e ne integra e specifica le indicazioni. Fino a quando non sarà approvato il piano territoriale regionale, assume gli orientamenti del programma regionale di sviluppo.

Disciplina l'assetto e l'utilizzazione del territorio e coordina sul territorio gli interventi previsti nei piani e nei programmi della Regione, delle province e delle comunità montane.

Costituisce il parametro per la verifica di conformità degli strumenti della pianificazione urbanistica.

Il piano territoriale di coordinamento infraregionale:

individua le zone da sottoporre a speciali norme di tutela ai fini della disciplina del suolo, dell'ambiente e delle risorse naturali, inclusa la difesa paesistica ed idrogeologica di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e ai regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3267 e 13 febbraio 1933, n. 215;

localizza e quantifica le attività estrattive, secondo le finalità della legge regionale 2 maggio 1978, n. 13;

determina il bilancio idrico, tenuto conto anche dei bacini idrogeologici di interesse termale; nonché le norme sull'uso delle acque, in base al piano regionale delle acque e al piano di risanamento di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni e integrazioni;

localizza le zone destinate all'attuazione di interventi e alla realizzazione di opere pubbliche di carattere infrastrutturale e di servizi pubblici di interesse regionale e infraregionale;

definisce le vie di comunicazione di interesse del proprio ambito, comprese le eventuali reti ferroviarie metropolitane, tenendo conto del piano regionale dei trasporti;

definisce i criteri per il dimensionamento e per la localizzazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, artigianali, commerciali e turistici, nonché per la localizzazione e il dimensionamento delle aree portuali.

Art. 25.

Formazione, approvazione, efficacia ed effetti del piano territoriale infraregionale

Le modalità di formazione, approvazione ed efficacia, nonché gli effetti del piano territoriale di coordinamento infraregionale sono disciplinati da apposita legge regionale di revisione della normativa sull'assetto e la utilizzazione del territorio.

La legge stabilirà, tra l'altro, le modalità per il raccordo tra il piano territoriale di coordinamento infraregionale e il piano provinciale di sviluppo economico e sociale e i piani di settore, e tra questi e i piani e i programmi adottati dalla Regione.

Essa stabilirà altresì le modalità per mezzo delle quali la giunta regionale effettua la verifica di conformità del piano territoriale di coordinamento infraregionale al piano territoriale regionale e coordina, durante la fase del procedimento di formazione dei piani, il piano territoriale di coordinamento infraregionale degli ambiti territoriali n. 23 e n. 39 di cui alla legge regionale 29 agosto 1979, n. 28, rispettivamente, con il piano territoriale di coordinamento infraregionale delle province di Bologna e di Forlì.

Art. 26.

Principî della pianificazione urbanistica

La revisione della legislazione sull'assetto e la utilizzazione del territorio, per quanto attiene gli strumenti della pianificazione urbanistica, sarà effettuata, in particolare, in base ai seguenti principi:

Il piano regolatore generale è lo strumento di pianificazione del territorio comunale e disciplina ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio stesso. Le previsioni in esso contenute riguardano, di conseguenza, anche la disciplina delle attività estrattive e delle zone portuali marittime o di navigazione interna.

I piani regolatori generali dei comuni e i relativi programmi pluriennali di attuazione possono essere coordinati dall'assemblea di comuni. A tal fine può essere istituito un apposito ufficio.

Il piano regolatore intercomunale ha l'efficacia e produce gli effetti del piano regolatore generale nei confronti di quei comuni che autonomamente decidano di formarlo e di adottarlo per esigenza di coordinamento fra gli strumenti urbanistici comunali e fra questi e gli indirizzi provinciali e regionali.

Il piano regolatore generale comunale e il piano regolatore intercomunale sono approvati mediante verifica di conformità al piano territoriale di coordinamento infraregionale.

TITOLO II

GESTIONI ASSOCIATE DEI COMUNI E COMUNITA' MONTANE

Art. 27.

Gestione associata

I comuni esercitano le funzioni nelle materie di competenza regionale, salvo che non sia altrimenti disposto, in forma singola o associata, secondo esigenze di coordinamento con le funzioni di propria competenza, di efficienza e di economicità, scegliendo all'uopo le forme più idonee di collaborazione e gli ambiti territoriali ritenuti ottimali in relazione alla natura, alle finalità e alle caratteristiche tecnico-operative dei servizi.

La Regione favorisce le iniziative dei comuni volte a condurre in forma associata l'esercizio di funzioni nelle materie di competenza regionale.

Art. 28.

Compiti delle assemblee di comuni

I comuni, salvo quanto disposto dal precedente articolo, possono attribuire alle assemblee di comuni e alle comunità montane il coordinamento e l'esercizio delle funzioni ad essi delegate dalla Regione, in particolare di quelle funzioni che, per un loro efficace esercizio, sia conveniente svolgere a un livello sovracomunale. A tal fine promuovono forme associate per la gestione.

Analogamente si procede per deleghe di funzioni proprie dei comuni e in particolare per la redazione dei piani regolatori intercomunali.

I comuni delle assemblee di cui al n. 23 e al n. 39 della legge regionale 29 agosto 1979, n. 28, possono attribuire alle stesse l'esercizio delle funzioni ad essi delegate dalla Regione.

I comuni possono altresì delegare funzioni proprie.

Art. 29.

Utilizzazione di personale e uffici

Le assemblee di comuni per la programmazione, per l'esercizio delle funzioni in forma associata previste dalla presente legge, possono, d'intesa col comune interessato, valersi di uffici e di personale dei comuni dell'assemblea.

Art. 30.

Comunità montane

Le comunità montane concorrono alla elaborazione e alla definizione della programmazione provinciale e regionale ai sensi degli articoli 9 e 11, oltre che secondo le disposizioni del titolo III della legge regionale 17 agosto 1973, n. 30.

Sono destinatarie di funzioni delegate dalla Regione ai sensi dell'art. 118 della Costituzione e, in particolare, di quelle funzioni che, per un loro efficace esercizio, in relazione soprattutto alle loro finalità e alle esigenze di attuazione dei programmi di sviluppo e dei piani territoriali, è opportuno che siano esercitate a livello di comunità montana.

Le leggi di delega stabiliscono modalità di raccordo con le funzioni svolte dalle province e con i relativi piani, programmi e progetti.

Le comunità montane possono altresì ricevere, dai comuni che ne fanno parte, deleghe di funzioni proprie a questi ultimi.

Le assemblee di comuni corrispondenti agli ambiti territoriali n. 23 e n. 39 di cui alla legge regionale 29 agosto 1979, n. 28, assommano i compiti e la rappresentanza delle comunità montane, comunque nei detti ambiti, nelle ipotesi di cui agli articoli 6, 19, lettera *d*), e 22, 3° alinea del terzo comma.

Art. 31.

Composizione del consiglio della comunità montana

Il consiglio della comunità montana, a modifica del primo comma dell'art. 8 della legge regionale 17 agosto 1973, n. 30, è composto dal sindaco e da quattro rappresentanti di ciascun consiglio dei comuni che costituiscono la comunità montana stessa. I rappresentanti sono scelti fra i consiglieri comunali. Due di essi spettano alla minoranza.

Art. 32.

Compiti del comitato esecutivo della comunità montana

Il comitato esecutivo, oltre ai compiti di cui all'art. 13 della legge regionale 17 agosto 1973, n. 30, svolge le funzioni dell'ufficio di presidenza, di cui all'art. 16.

TITOLO III
DELEGHE DI FUNZIONI

Art. 33.
Esercizio delegato o sub-delegato

La Regione esercita le funzioni amministrative normalmente delegandole o sub-delegandole conformemente ai principî del presente titolo e in base a criteri di integrazione per settori organici con le materie di competenza propria degli enti delegatari o ad essi attribuite a norma dell'art. 118, primo comma, della Costituzione.

Art. 34.
Conferimento delle deleghe

La determinazione e il conferimento delle deleghe o sub-deleghe avvengono di norma con la legge generale.

La revoca delle funzioni delegate è ammessa per legge, di norma, nei confronti di tutti i soggetti delegatari.

La revoca nei confronti del singolo delegatario è ammessa, sempre per legge, nei soli casi di persistente e grave violazione delle leggi o delle direttive regionali.

Art. 35.
Coordinamento delle funzioni delegate

L'attività di indirizzo e coordinamento, inerente all'esercizio delle funzioni delegate o sub-delegate, di cui all'art. 5, è determinata con la collaborazione degli enti locali interessati ed è attuata anche attraverso piani, programmi e progetti regionali.

Le leggi regionali di delega o sub-delega di funzioni prevedono di norma che l'esercizio delle funzioni delegate si svolga sulla base di progetti adottati dagli enti locali territoriali in coerenza con gli obiettivi prefissati a livello regionale o provinciale.

L'opportunità di esercizio associato delle funzioni delegate o sub-delegate ai comuni e gli ambiti territoriali intercomunali per detto esercizio, salvo che non sia diversamente disposto, sono decisi esclusivamente dai comuni. Qualora i comuni intendano esercitare in forma associata le funzioni loro delegate o sub-delegate, la Regione favorisce tale tipo di gestione.

Nel corso del rapporto di delega o sub-delega, il consiglio e la giunta regionali possono emanare direttive riguardanti le funzioni regionali delegate o sub-delegate.

Le direttive della giunta possono contenere indicazioni vincolanti per i delegatari nei soli casi in cui siano conformi al parere espresso dalla competente commissione consiliare e siano sentiti gli enti delegatari.

Le direttive di carattere vincolante sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 36.
Dotazione di mezzi

La Regione rende effettivo lo svolgimento delle funzioni delegate o sub-delegate assegnando agli enti delegatari i mezzi finanziari e il personale necessari.

Art. 37.
Definitività

Gli enti delegatari debbono, nell'emanare gli atti concernenti funzioni delegate, fare espressa menzione della delega o sub-delega di cui sono destinatari.

Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate hanno carattere definitivo. Sono abrogate le disposizioni che ammettono il ricorso all'amministrazione regionale contro atti emanati nell'esercizio di funzioni delegate o sub-delegate.

Art. 38.
Scambio di informazioni

La Regione e gli enti delegatari sono tenuti a fornirsi, reciprocamente e a richiesta, informazioni, dati statistici e ogni elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.

Art. 39.
Norma finale

Le disposizioni del presente titolo abrogano ogni norma con esse incompatibile. Deroghe da tali disposizioni sono possibili solo attraverso norme espresse di legge.

TITOLO IV
SOPPRESSIONE DEI COMITATI COMPRENSORIALI

Art. 40.
Soppressione dei comitati comprensoriali

I comitati comprensoriali sono soppressi a decorrere dal primo giorno del quarto mese successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, e con la medesima decorerrenza, è abrogata la legge regionale 31 gennaio 1975, n. 12, e ogni altra disposizione relativa ai comitati comprensoriali.

Art. 41.
Ripartizione delle funzioni dei comitati comprensoriali

Le funzioni dei comitati comprensoriali sono ripartite, nel rispetto dei principî della presente legge, ai sensi dei seguenti commi.

Le province, il comitato circondariale di Rimini e le assemblee di comuni corrispondenti agli ambiti territoriali n. 23 e n. 39 di cui alla legge regionale 29 agosto 1979, n. 28:

a) verificano la conformità al piano territoriale di coordinamento infraregionale dei piani regolatori generali comunali e dei piani regolatori intercomunali;

b) verificano la conformità al piano territoriale di coordinamento infraregionale delle varianti generali e specifiche ai piani regolatori generali, ivi comprese quelle relative alle zone portuali marittime e di navigazione interna, di cui alla legge regionale 27 aprile 1976, n. 19, fatte salve le competenze dei comuni di cui all'art. 15, quarto e quinto comma, della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e successive modificazioni;

c) verificano la conformità al piano territoriale di coordinamento infraregionale delle varianti specifiche costituite dai piani comunali per le attività estrattive di cui alla legge regionale 2 maggio 1978, n. 13, salvo quanto previsto dal terzo comma del successivo art. 42;

d) rivolgono richiesta ai comuni per la scelta delle aree per i piani dell'edilizia economica popolare ai sensi dell'art. 51, terzo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ed effettuano tale scelta, in via sostitutiva, nell'ipotesi di cui al quarto comma dello stesso articolo;

e) esercitano le funzioni relative ai vincoli idrogeologici di cui all'art. 34 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47;

f) approvano le deroghe, circa la destinazione degli immobili sede di attività produttive, deliberate dal consiglio comunale a norma dell'art. 35, undicesimo comma, della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e successive modificazioni.

Le funzioni di cui alla lettera *e*) del precedente comma, in attesa che la materia sia complessivamente riordinata con legge di settore, previo conforme parere degli enti ed organi di cui al comma stesso possono essere attribuite dalla Regione alle comunità montane, per i territori di rispettiva competenza.

I comuni:

a) approvano i regolamenti edilizi e le loro varianti, che diventano esecutivi dopo l'espletamento positivo del controllo ai sensi dell'art. 130 della Costituzione;

b) approvano le varianti al piano regolatore generale adottate per l'adeguamento del piano alle previsioni di cui agli articoli 33 e 46 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, relative alle zone di tutela e agli standards urbanistici, secondo le procedure dell'art. 21 della legge stessa;

c) applicano le misure di salvaguardia di cui al secondo comma dell'articolo unico della legge 3 novembre 1952, n. 1902;

d) effettuano la progettazione e la realizzazione di tutte le opere relative ai porti regionali, comunali, turistici e fluviali ed esercitano le relative funzioni amministrative.

Il presidente della Regione, con propri decreti, provvede all'assegnazione, in relazione alla ripartizione di cui ai commi precedenti, dei beni e delle attrezzature in atto utilizzati dai comitati comprensoriali.

Art. 42.
Decorrenza dell'esercizio di funzioni già comprensoriali

Le funzioni assegnate ai sensi del precedente articolo sono esercitate a decorrere dalla data di soppressione dei comitati comprensoriali.

Le funzioni di cui al secondo comma, lettere *a*) e *b*), del precedente art. 41 sono esercitate a decorrere da quando sono efficaci il piano territoriale regionale e, nei rispettivi territori, i piani territoriali di coordinamento infraregionali, formati ed approvati in base alle disposizioni dell'apposita legge indicata dal precedente art. 25.

In attesa dell'approvazione dei piani territoriali di coordinamento infraregionali, le province, il comitato circondariale di Rimini, e le assemblee di comuni corrispondenti agli ambiti territoriali n. 23 e n. 39 di cui alla legge regionale 29 agosto 1979, n. 28, adottano il piano-stralcio infraregionale delle attività estrattive, le cui procedure di formazione, approvazione, efficacia ed effetti saranno dettate da successiva disciplina di settore, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge.

Tale piano assume le determinazioni relative alla localizzazione e quantificazione delle attività estrattive compatibili con le esigenze della difesa del suolo e della salvaguardia ambientale, stabilendo altresì criteri e metodi per la coltivazione delle cave e torbiere.

Le suddette determinazioni sono formulate con riferimento alle indicazioni contenute nei piani di coordinamento delle attività estrattive comprensoriali, se già adottati dai comitati comprensoriali sulla base della legge regionale 2 maggio 1978, n. 13. Tali piani, per il circondario di Rimini e le assemblee dei comuni corrispondenti agli ambiti territoriali n. 23 e n. 39 delimitati dalla legge regionale 29 agosto 1979, n. 28, sostituiscono il piano-stralcio precitato.

Il piano-stralcio infraregionale delle attività estrattive sostituisce il piano territoriale di coordinamento infraregionale ai fini della verifica di conformità dei piani comunali per le attività estrattive.

I poteri sostitutivi e di annullamento di cui agli articoli 26 e 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e dell'art. 52 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, già attribuiti ai comitati comprensoriali, sono esercitati dalla giunta regionale.

TITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 43.
Norma finale per la verifica e il coordinamento delle funzioni delegate

La Regione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, provvede, in conformità ai principi e alle disposizioni da essa dettate, ad una revisione organica delle funzioni delegate a province, a comuni e comunità montane in particolare in materia di agricoltura, bonifica, difesa del suolo, trasporti, turismo e assistenza sociale.

Entro lo stesso periodo la giunta regionale presenterà al consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione delle deleghe delle funzioni regionali al fine, in particolare, di una verifica in relazione ai principi e agli indirizzi della presente legge.

Art. 44.
Efficacia degli atti comprensoriali

I procedimenti in corso alla data di soppressione dei comitati comprensoriali saranno perfezionati secondo le competenze e le disposizioni della presente legge e gli atti dei procedimenti stessi, adottati dai comitati comprensoriali, producono pienamente gli effetti loro propri.

Art. 45.
Tutela del territorio - Abrogazione di norme

Nel termine indicato dal precedente art. 40, cessano di avere efficacia, in particolare, le seguenti disposizioni di legge regionale:

articoli 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 47, 52, comma quarto, 53, 58, 59, 61, comma quinto e comma sesto, limitatamente alle parole da: «Le suddette varianti ...» fino al punto, 62, comma secondo, della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, come modificata dalla legge regionale 29 marzo 1980, n. 23;

art. 19, articoli 18 e 21 limitatamente alle parole «Commissioni consultive comprensoriali» che sono sostituite dalle parole «Commissione consultiva per gli organi della Regione per le cave e le torbiere», della legge regionale 2 maggio 1978, numero 13.

E' abrogata ogni norma contenente previsioni di attività consultive e propositive svolte dai comitati comprensoriali e sono altresì abrogate le norme che prevedono l'acquisizione di pareri di organi comprensoriali nei procedimenti di formazione di provvedimenti amministrativi.

In attesa che la successiva disciplina di settore istituisca gli organi consultivi per le attività estrattive degli enti e degli organi di cui al terzo comma del precedente art. 42, tutti i compiti delle soppresse commissioni comprensoriali sono svolti dalla commissione consultiva per gli organi della Regione per le cave e torbiere della legge regionale 2 maggio 1978, n. 13.

Art. 46.
Disposizioni transitorie in materia di PRG

Fino a quando non siano divenuti efficaci il piano territoriale regionale e, nei rispettivi ambiti, i piani territoriali di coordinamento infraregionali, i piani regolatori generali dei comuni e le loro varianti generali sono adottati secondo le procedure di cui alla legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, come modificata dalla legge regionale 29 marzo 1980, n. 23 e sono approvati dalla giunta regionale, sentite le province interessate e le assemblee dei comuni di cui agli ambiti territoriali n. 23 e n. 39 che si esprimono nel termine di trenta giorni in base ai piani e ai programmi provinciali adottati, fatte salve inoltre le competenze dei comuni di cui all'art. 15, quarto e quinto comma, della predetta legge.

Le varianti parziali ai piani regolatori generali dei comuni, ivi comprese quelle adottate per l'adeguamento alle previsioni dell'art. 36 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, nonché, nei casi consentiti, le varianti ai programmi di fabbricazione e le varianti relative ai piani delle attività estrattive comunali, fino a quando non siano divenuti efficaci i piani-stralcio infraregionali di cui al precedente art. 42, sono approvate dalla giunta regionale.

Art. 47.
Finanziamenti

Al finanziamento delle funzioni assegnate con la presente legge provvederanno le leggi di settore di cui all'art. 43.

In via transitoria, la legge di bilancio determinerà, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, l'entità della relativa spesa, che sarà assegnata agli enti e organismi interessati in base a convenzioni stipulate con gli stessi.

La legge di bilancio determinerà altresì la spesa necessaria per il finanziamento delle attività di cui al secondo comma dell'art. 7.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 27 febbraio 1984

TURCI

(1598)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 gennaio 1984, n. 2-98/Legisl.

Regolamento concernente la disciplina dell'assegnazione, del godimento e della cessione degli alloggi di edilizia abitativa pubblica.

(*Pubblicato nel suppl ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 7 del 14 febbraio 1984*)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16 ed in particolare l'art. 19;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 126 del 6 gennaio 1984;

Decreta:

E' approvato il regolamento concernente la disciplina dell'assegnazione, del godimento e della cessione degli alloggi di edilizia abitativa pubblica, così come approvato con delibera-

zione della giunta provinciale n. 126 del 6 gennaio 1984, nel testo allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 9 gennaio 1984

Il presidente: MENGONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *gennaio* 1984
Registro n. 6, *foglio* n. 11

REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELL'ASSEGNAZIONE, DEL GODIMENTO E DELLA CESSIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA.

Art. 1.
Ambito di applicazione

1. Le norme del presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 19 della legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16, si applicano a tutti gli alloggi gestiti dall'Istituto trentino per l'edilizia abitativa per le finalità sociali dell'edilizia residenziale pubblica.

Titolo I

ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Art. 2.
Requisiti

1. Può presentare domanda per l'assegnazione dell'alloggio:

1) chi abbia cittadinanza italiana;

2) chi anagraficamente risieda o presti abitualmente la propria attività lavorativa esclusiva o principale in un comune della provincia di Trento oppure chi, essendo lavoratore emigrato all'estero, sia già stato residente in provincia di Trento o sia figlio di residenti o già residenti in provincia di Trento;

3) chi non sia titolare o contitolare del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione nel comprensorio di residenza o in altra località, agevolmente collegata al posto di lavoro, relativamente ad un alloggio od a porzione materiale ideale di alloggio che siano adeguati alle esigenze del proprio nucleo familiare.

E' considerata località agevolmente collegata quella che disti dal luogo di lavoro non più di un'ora con gli ordinari mezzi di trasporto pubblico.

E' considerato adeguato l'alloggio o la porzione materiale ideale la cui superficie, determinata ai sensi del primo comma lettera *a*), e del terzo comma dell'art. 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sia non inferiore a:

mq 45 per un nucleo familiare composto da 1 persona
mq 60 per un nucleo familiare composto da 2-3 persone
mq 75 per un nucleo familiare composto da 4-5 persone
mq 90 per un nucleo familiare composto da 6-7 persone
mq 105 per un nucleo familiare composto da 8 persone ed oltre;

4) chi non sia titolare o contitolare del diritto di proprietà su uno o più alloggi, ubicati in qualsiasi località, che consentano, per le quote spettanti, un reddito annuo catastale rivalutato almeno pari a quello di un'abitazione della prima classe della categoria A/4 di sei vani catastali sita nel comune capoluogo del comprensorio dove è ubicato l'alloggio eventualmente da assegnare. Relativamente agli alloggi non censiti in catasto, va assegnato d'ufficio un reddito catastale rivalutato di importo corrispondente a quello attribuito ad unità immobiliari similari già censite in catasto;

5) chi non abbia ottenuto l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di altri alloggi, costruiti con il concorso o contributo dello Stato, della Regione, della provincia, dei comuni o di altri enti pubblici, ovvero non abbia realizzato o acquistato alloggi con agevolazioni finanziarie pubbliche;

6) chi fruisca di un reddito annuo complessivo, per il nucleo familiare, non superiore al limite massimo determinato dalla giunta provinciale ai sensi dell'art. 21, primo comma, della legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16, vigente per l'anno di presentazione della domanda.

2. Per i lavoratori emigrati all'estero si prescinde dal requisito di cui al n. 6) del comma precedente, se il reddito è prodotto all'estero.

3. I requisiti di cui ai numeri 3), 4) e 5) debbono sussistere anche per i componenti il nucleo familiare del richiedente.

4. Possono tuttavia presentare autonomamente domanda di assegnazione di alloggio coloro che, in possesso dei requisiti di cui al primo comma, intendono contrarre matrimonio staccandosi dal nucleo familiare. In tal caso non si prendono in considerazione le condizioni degli altri componenti il nucleo familiare e la situazione abitativa del nucleo di appartenenza non dà luogo ai punteggi di cui al successivo art. 5, gruppo II). La consegna dell'alloggio è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto matrimonio ed all'accertamento, nei confronti del coniuge, della sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo. Per la verifica del requisito di cui al punto 6) del primo comma e per l'attribuzione dei punteggi di cui al successivo art. 5, al reddito del richiedente è sommato quello dell'altro contraente il matrimonio.

5. I requisiti per concorrere all'assegnazione devono sussistere alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

6. Ai fini del presente regolamento per nucleo familiare si intende la famiglia monopersonale oppure quella costituita da un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, affiliazione, tutela, affidamento o da vincoli affettivi, conviventi abitualmente nello stesso alloggio, che normalmente provvedono al soddisfacimento dei loro bisogni mediante la messa in comune di tutto o parte del reddito da esse percepito. Di norma pertanto la situazione del nucleo familiare è quella che risulta dalla certificazione anagrafica relativa allo stato di famiglia rilasciata dal comune di residenza; purtuttavia, il coniuge non separato del richiedente si considera componente del nucleo familiare, ancorché non abitualmente convivente nello stesso alloggio, ed i minori non legati al richiedente od al suo coniuge da rapporti di filiazione, affiliazione, adozione, tutela, affidamento vengono considerati componenti del nucleo familiare solo se il richiedente od il suo coniuge devono provvedere al loro mantenimento.

7. Per la verifica del possesso da parte dei richiedenti sia dei requisiti di cui al presente articolo sia delle condizioni per l'attribuzione dei punteggi e la formazione delle graduatorie e per le operazioni di assegnazione e di scelta degli alloggi, le persone della famiglia che non siano coniuge del richiedente o che, se maggiorenni, non risultino legate al richiedente o al suo coniuge da vincoli di parentela o affinità fino al secondo grado, vengono considerate componenti del nucleo familiare solo se l'abituale convivenza con il richiedente abbia avuto inizio almeno due anni prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

8. In ordine all'accertamento del possesso del requisito di cui al punto 6) del precedente primo comma ed ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui al successivo art. 5 si considera come reddito annuo complessivo del nucleo familiare quello che risulta dalla somma del reddito annuo medio imponibile ai fini dell'IRPEF conseguito da ciascun componente il nucleo come definito nei commi precedenti nel triennio anteriore all'anno della presentazione della domanda o in periodi inferiori qualora in uno o più anni del triennio non vi siano stati redditi della specie in esame. Al riguardo si considera l'ammontare complessivo dei redditi (al lordo degli oneri deducibili e delle detrazioni d'imposta) di qualsiasi natura assoggettabili all'IRFEF, esclusi i redditi esenti, quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta e quelli soggetti a tassazione separata; i redditi da lavoro dipendente ed assimilati sono calcolati nella misura del 60%; il reddito annuo complessivo del nucleo familiare così determinato è quindi ulteriormente diminuito di un importo pari al 10% del limite di reddito per l'assegnazione, vigente per l'anno di presentazione della domanda, per ogni componente del nucleo familiare come precedentemente definito che, alla data della domanda, sia:

coniuge del richiedente;

persona che nell'anno di presentazione della domanda non superi i 18 anni di età oppure — qualora sia dedita agli studi

o sia stata iscritta alle liste di collocamento per non meno di nove mesi nell'anno precedente quello di presentazione della domanda — i 26 anni di età;

persona che ha superato i 60 anni di età o superi detto limite nell'anno di presentazione della domanda;

persona, diversa dalle precedenti, portatrice di menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali con invalidità di tipo civile documentabile non inferiore al 67%, compresi i ciechi civili ed i sordomuti civili.

Le detrazioni anzidette spettano a condizione che le persone cui si riferiscono non abbiano posseduto nell'anno precedente quello di presentazione della domanda redditi propri assoggettabili all'IRPEF, esclusi i redditi esenti, quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta e quelli soggetti a tassazione separata, per un ammontare, al lordo degli oneri deducibili e delle detrazioni di imposta, non superiore ai limiti di reddittualità stabiliti ai sensi dell'art. 15, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.
Domande

1. Le domande per l'assegnazione degli alloggi, da redigersi su appositi moduli conformi allo schema predisposto dal Servizio edilizia abitativa della provincia, devono essere presentate dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno al comprensorio nel quale il richiedente intende stabilire la propria residenza.

Nella domanda devono essere dichiarati:

la zona o le zone omogenee nelle quali il richiedente intende stabilire la propria residenza;

la composizione del nucleo familiare cui la domanda si riferisce e la situazione anagrafica, lavorativa, reddituale di ciascun componente;

l'ubicazione, la consistenza e il titolo di godimento dell'alloggio eventualmente occupato;

l'ubicazione, la consistenza, la partita e i redditi catastali delle unità immobiliari ad uso di abitazioni e assimilabili sulle quali esistono diritti reali di godimento da parte del richiedente e degli altri componenti il nucleo familiare;

la presenza di persone portatrici di menomazioni, il grado o la categoria di invalidità e le esigenze specifiche in riferimento alla mobilità nell'alloggio;

i dati necessari ai fini dell'attribuzione dei punteggi e della formazione della graduatoria.

Le dichiarazioni mendaci comportano l'esclusione del richiedente dalla graduatoria.

Art. 4.
Istruttoria delle domande - Graduatorie provvisorie

1. Il comprensorio competente procede all'istruttoria delle domande e deposita gli atti presso la segreteria della commissione comprensoriale per la formazione delle graduatorie.

2. La commissione esamina le domande e provvede alla formazione delle graduatorie sulla base dei punteggi e dei criteri preferenziali di cui all'articolo successivo.

3. Nel corso dell'istruttoria e dell'esame delle domande può essere richiesta la produzione di documenti comprovanti quanto dichiarato nelle domande medesime.

4. Qualora la commissione riscontri che il reddito dichiarato sia inferiore a quello fondatamente attribuibile in base ad elementi e circostanze di fatto indicativi di capacità contributiva, può deliberare di non ammettere in graduatoria la domanda.

Art. 5.
Punteggi e criteri di preferenza

1. I punteggi da attribuire ai richiedenti sono stabiliti come segue:

I) *Condizioni soggettive*:

a) richiedenti il cui reddito annuo complessivo per il nucleo familiare risulti non superiore al:

40% del limite massimo per l'assegnazione vigente per l'anno di presentazione della domanda: punti 3;

60% del limite massimo medesimo: punti 2;

80% del limite massimo medesimo: punti 1;

b) richiedenti che abbiano superato il 60° anno di età o superino detto limite nell'anno di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali familiari a carico: punti 2;

c) richiedenti che intendano contrarre matrimonio prima della consegna dell'alloggio, oppure che abbiano contratto matrimonio da non oltre due anni alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande: punti 1;

d) richiedenti che siano persone sole con almeno un minore a carico: punti 1;

e) richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti persone che abbiano superato il 60° anno di età o superino detto limite nell'anno di presentazione della domanda: punti 1;

f) richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti persone che siano in fase di reinserimento dopo prolungata permanenza in centri od istituzioni sanitarie, educative, assistenziali, detentive: punti 1.

Tale condizione è accertata dai competenti servizi socio-assistenziali;

g) richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti persone portatrici di menomazioni fisiche, psichiche e sensoriali, in quanto mutilati ed invalidi civili ai sensi della legge 30 maggio 1971, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni; ciechi ai sensi della legge 10 febbraio 1962, n. 66 e successive modificazioni ed integrazioni; sordomuti ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381 e successive modificazioni ed integrazioni; invalidi per cause di guerra, di lavoro e di servizio.

I punti sono così attribuiti:

mutilati e invalidi civili e del lavoro con grado di invalidità del 100% o riconosciuti non deambulanti dalle competenti commissioni sanitarie; sordomuti; ciechi; mutilati ed invalidi di guerra o per servizio ascritti alla prima categoria: punti 2;

mutilati ed invalidi civili e del lavoro con grado di invalidità inferiore al 100% e superiore al 66%; mutilati ed invalidi di guerra o per servizio ascritti alla seconda e terza categoria: punti 1.

Le persone portatrici di menomazioni fisiche, psichiche e sensoriali non rientranti nelle definizioni dianzi menzionate possono essere prese in considerazione ai fini dell'attribuzione dei punteggi solo su indicazione dei competenti servizi socio-assistenziali, i quali, in relazione alla minorazione della persona interessata, proporranno il punteggio da attribuire.

Gli organi che presiedono alla formazione delle graduatorie, sulla base degli accertamenti effettuati dalle competenti commissioni sanitarie in ordine alle minorazioni, alla natura ed al grado di invalidità oppure sulla base delle indicazioni dei servizi socio-assistenziali, provvederanno ad individuare, fra le persone di cui alla presente lettera, quelle con incapacità, rispettivamente con difficoltà di deambulazione;

h) richiedenti lavoratori emigrati all'estero: punti 4.

In tal caso non è attribuibile il punteggio di cui alla lettera *a*); la commissione comprensoriale per la formazione delle graduatorie, in relazione a particolari stati di necessità, può attribuire ulteriori punti 1;

i) richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti persone che nell'anno di presentazione della domanda non superino i 18 anni di età oppure — qualora siano dedite agli studi o siano state iscritte alle liste di collocamento per non meno di nove mesi nell'anno precedente quello di presentazione della domanda — i 26 anni di età, in numero non inferiore a:

tre persone: punti 1;

quattro persone: punti 2;

l) richiedenti il cui nucleo familiare possegga un reddito complessivo costituito per almeno l'80% da redditi di lavoro dipendente, non computando a questo fine le pensioni e gli assegni ad esse equiparati: punti 1.

Per l'accertamento di tale condizione si considera il reddito annuo medio calcolato secondo quanto disposto al comma ottavo del precedente art. 2, senza applicare le riduzioni per redditi di lavoro dipendente ed assimilati e le detrazioni per familiari a carico. Il punteggio di cui alla presente lettera non si applica nel caso di lavoratori emigrati all'estero.

II) *Condizioni abitative*:

1) richiedenti che abitino da almeno due anni alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande:

a) in locali impropriamente adibiti ad abitazione o in soffitte e simili, o in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica: punti 4.

Per locali impropriamente adibiti ad abitazione devono intendersi tutti quei locali che per la loro struttura non siano idonei ad uso di abitazione.

Per soffitta si intende il locale ricavato tra l'ultimo solaio e il tetto senza plafonatura.

La condizione del biennio non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto;

b) in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità:

legati da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado: punti 1;

non legati da vincoli di parentela o di affinità: punti 2.

I punteggi di cui alla presente lettera non sono riconosciuti qualora il richiedente sia persona sola o qualora il nucleo coabitante sia compreso nel nucleo familiare interessato alla domanda di assegnazione;

2) richiedenti che abitino alla data della domanda:

c) in alloggio sovraffollato; i punti vengono attribuiti come indicato nella seguente tabella:

Persone	Alloggi di vani abitabili 1	2	3
2 .	1	0	0
3 .	2	0	0
4 .	3	1	0
5 .	3	1	0
6 .	3	2	1
7 .	3	2	1
8 .	3	3	2

Per le situazioni escluse dalla tabella: nessun punto ai nuclei familiari composti da una persona; punti tre ai nuclei familiari composti da più di otto persone con tre o più persone a vano abitabile.

Per vano abitabile si intende quello separato da pareti, che abbia luce ed aria diretta, un'ampiezza di almeno 8 mq e il cui soffitto si trovi ad un'altezza media di almeno m 2,20 dal pavimento e che presenti le caratteristiche igienico-sanitarie e statistiche necessarie per essere destinato ad uso di abitazione.

Nel computo delle persone occupanti l'alloggio sono compresi anche i nuclei coabitanti purché la coabitazione duri da almeno due anni alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande;

d) in alloggio antigienico:

in quanto privo di servizi igienici o con servizi igienici gravemente carenti o con umidità permanente e diffusa nella maggioranza dei locali abitati, non eliminabile perché dovuta a gravi carenze strutturali, ovvero il cui stato di conservazione e manutenzione ai sensi dell'art. 21 della legge numero 382/78 sia scadente: punti 3;

in quanto dotato di solo W.C., che presenti umidità od altre deficienze gravi ineliminabili con normali interventi manutentivi, ovvero il cui stato di conservazione e manutenzione ai sensi dell'art. 21 della citata legge sia mediocre: punti 2;

e) in alloggio che debba essere abbandonato:

per motivi di pubblica utilità risultanti da provvedimenti emessi dall'autorità competente;

a seguito di ordinanza di sgombero emessa dall'autorità competente non oltre tre anni prima della data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande;

a seguito di ordinanza o sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziaria di sfratto, che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale;

nel caso di alloggio di servizio per lavoratori dipendenti a seguito di collocamento a riposo, di trasferimento, di soppressione del servizio o di dimissioni non volontarie: punti 3.

La commissione, qualora venga data comunicazione ai sensi dell'art. 3-*bis* del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, così come modificato con legge di conversione 31 marzo 1979, n. 93, fino alla scadenza del termine per la presentazione dei ricorsi alle graduatorie, modifica d'ufficio le graduatorie stesse dopo aver attribuito punti tre ai soggetti già collocati nelle stesse, nei cui confronti siano stati emessi i provvedimenti di rilascio indicati nel secondo comma dell'art. 3-*bis* sopracitato.

I richiedenti che fruiscono di assegnazioni in via temporanea potranno beneficiare del punteggio di cui al precedente gruppo II), lettera *f*). In caso di assegnazione di alloggio, gli stessi potranno optare per l'alloggio già occupato.

III) *Condizioni aggiuntive*:

a) richiedenti che risiedano o lavorino da almeno un quinquennio nel comprensorio: punti 1;

b) richiedenti con residenza nella zona omogenea prescelta: punti 1,5.

Tale punteggio è attribuito ai soli fini della formazione delle sottograduatorie di cui al sesto comma dell'art. 20 della legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16.

2. Non sono cumulabili i punteggi di cui:

al gruppo I), lettere *b*) ed *e*) fra loro;

al gruppo II), lettera *a*) con tutti quelli di cui al medesimo gruppo II);

al gruppo II), lettera *e*) con tutti quelli di cui al gruppo II).

I punteggi di cui al gruppo II), lettere *b*), *c*), *d*) sono cumulabili fino ad una cifra complessiva non superiore a 3.

3. Per ciascuna classe di punteggio le domande di assegnazione vengono collocate in graduatoria rispettando, nell'ordine, i seguenti criteri di preferenza:

richiedenti che si trovino nelle condizioni di cui al gruppo II), lettera *a*);

richiedenti che si trovino nelle condizioni di cui al gruppo II), lettera *e*);

richiedenti che si trovino nelle condizioni di cui al gruppo I), lettera *b*);

richiedenti che, per una singola delle condizioni di cui ai gruppi I) e II), abbiano ottenuto il punteggio parziale più elevato;

richiedenti il cui nucleo familiare abbia maggior numero di componenti;

richiedenti il cui nucleo familiare abbia maggior numero di componenti nella condizione indicata alla lettera *i*) del gruppo I).

4. A parità di punteggio ed a parità di condizioni che determinano le preferenze anzidette, le domande di assegnazione vengono collocate in graduatoria secondo l'ordine risultante da sorteggio.

5. I richiedenti che si trovino nelle condizioni individuate al:

gruppo II), lettera *e*);
gruppo I), lettera *f*);
gruppo II), lettera *a*);
gruppo II), lettera *b*);
gruppo II), lettera *d*), primo aliena;
gruppo I), lettera *b*);
gruppo I), lettera *g*),

vengono collocati d'ufficio in speciali elenchi relativi ad ogni singola condizione con il medesimo punteggio e secondo la posizione della graduatoria comprensoriale e ciò sia per i fini di programmazione di cui agli articoli 34 e 35 della legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16, sia allo scopo della destinazione prioritaria di alloggi collocati al piano terra nonché di quelli privi di barriere architettoniche, sia infine per le assegnazioni esclusive degli specifici alloggi di cui al citato art. 34, secondo comma.

Art. 6.

Graduatorie e ricorsi

1. Le graduatorie provvisorie risultanti dall'esame delle domande presentate e dagli eventuali aggiornamenti, revisioni e variazioni, devono essere pubblicate ogni anno, con l'indicazione del punteggio e dei criteri di preferenza attribuiti a ciascun richiedente, nonché dei modi e dei termini per i ricorsi, nel Bollettino ufficiale della Regione e depositate, a disposizione del pubblico, nelle segreterie dei comuni del comprensorio.

2. Per i richiedenti emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione delle graduatorie a mezzo servizio postale.

3. Entro trenta giorni dalla pubblicazione delle graduatorie come sopra formate nel Bollettino ufficiale della Regione e, per i lavoratori emigrati all'estero, dalla ricezione della comunicazione prevista al comma precedente, chiunque abbia interesse può presentare ricorso alla commissione provinciale di cui all'art. 12 della legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16. La commissione provvede in via definitiva, con decisione motivata, nel termine di trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei ricorsi.

4. In sede di esame dei ricorsi non sono comunque valutabili, ai fini dell'attribuzione del punteggio e dei criteri di preferenza, le condizioni non dichiarate nella domanda, anche se comprovate da documenti allegati ai ricorsi medesimi.

5. Fino alla definizione dei ricorsi pendenti, l'applicazione della graduatoria resta sospesa.

6. Esaurito l'esame dei ricorsi la commissione provinciale trasmette tutti gli atti alle commissioni comprensoriali le quali apportano le conseguenti eventuali variazioni alla graduatoria e formulano quindi la graduatoria comprensoriale definitiva e le sottograduatorie per zone omogenee. La graduatoria comprensoriale viene pubblicata, unitamente alle decisioni sui ricorsi ed all'indicazione per ciascun richiedente delle zone omogenee prescelte, con le stesse formalità della graduatoria provvisoria. La graduatoria definitiva ha efficacia con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 7.

Efficacia delle graduatorie

1. Le graduatorie sono permanenti e soggette ad aggiornamenti annuali in dipendenza delle assegnazioni effettuate, delle esclusioni deliberate, delle nuove domande presentate e delle eventuali variazioni di requisiti, documentate da coloro che, già collocati in graduatoria, abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli. Tali condizioni devono essere comunicate al comprensorio nei termini e, in quanto applicabili, con le modalità previsti per la presentazione delle domande.

2. Le graduatorie hanno efficacia per zone omogenee. A tal fine ogni richiedente inserito nella graduatoria comprensoriale viene collocato d'ufficio in sottograduatorie con il medesimo punteggio ottenuto e il medesimo ordine di precedenza delle graduatorie comprensoriali, salvo quanto previsto nel precedente art. 5 in relazione alla condizione della residenza all'interno della zona omogenea prescelta.

3. Le graduatorie definitive, aggiornate secondo quanto indicato nel primo comma, conservano la loro efficacia fino a quando non si proceda alla revisione globale prevista dall'articolo 20, terzo comma, della legge provinciale 6 giugno 1983, numero 16.

Art. 8.

Verifica dei requisiti prima dell'assegnazione

1. In sede di assegnazione degli alloggi deve essere verificata la permanenza dei requisiti previsti per l'assegnazione.

2. Qualora accerti la mancanza nell'assegnatario di alcuno dei requisiti previsti per l'assegnazione, il comprensorio trasmette la relativa documentazione alla commissione comprensoriale la quale, nei successivi venti giorni, provvede all'eventuale esclusione del concorrente dalla graduatoria.

Art. 9.

Assegnazione degli alloggi

1. All'assegnazione degli alloggi provvede il comprensorio nel cui territorio ricadono gli alloggi da assegnare.

2. L'I.T.E.A. è tenuto a comunicare al comprensorio territorialmente competente ed alla provincia l'ubicazione e la consistenza degli alloggi che si renderanno disponibili per nuove costruzioni, acquisti, locazioni, ristrutturazioni e per risulta e la data della loro disponibilità.

3. Allorquando vi siano alloggi disponibili, al netto di quelli da assegnare temporaneamente ai sensi dell'art. 32 della legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16 e di quelli eventualmente riservati ai sensi dell'art. 33 della citata legge nonché di quelli da riservare per i cambi di alloggio di cui al successivo art. 20, il comprensorio adotta il provvedimento di assegnazione.

4. L'assegnazione degli alloggi avviene in base all'ordine delle relative sottograduatorie in quel momento vigenti, tenendo conto che:

a parità di punteggio gli alloggi devono essere assegnati ai richiedenti che risiedono nel comune dove gli alloggi medesimi sono ubicati;

gli alloggi localizzati nell'ambito delle « zone svantaggiate », vanno assegnati con priorità assoluta ai richiedenti residenti nelle zone medesime, qualunque sia la loro posizione nella graduatoria definitiva, purché nella domanda abbiano prescelto la zona omogenea nella quale gli alloggi in esame sono disponibili;

non possono essere assegnati alloggi la cui superficie, determinata ai sensi del precedente art. 2, primo comma, punto 3), ecceda, in rapporto alla consistenza del nucleo, gli standard ivi previsti, aumentati ciascuno — nel caso di nuclei non monopersonali — di 15 mq, salvo che motivate richieste del comprensorio non siano autorizzate dall'assessore provinciale competente;

gli specifici alloggi realizzati ai sensi dell'art. 34, secondo comma, della legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16, possono essere assegnati — anche in deroga al disposto di cui al precedente alinea — esclusivamente ai richiedenti che si trovino nella condizione individuata al gruppo I), lettera g), rispettivamente lettera *b*) del precedente art. 5, secondo l'ordine degli speciali elenchi di cui al medesimo art. 5, l'ultimo comma ed in particolare, che gli alloggi privi di barriere architettoniche, comunque realizzati, possono essere assegnati — anche in deroga al disposto di cui al precedente alinea — solo a richiedenti nel cui nucleo familiare siano comprese persone incapaci di deambulazione; su motivata richiesta del comprensorio, l'assessore provinciale competente può autorizzare deroghe alla disciplina di cui al presente alinea;

che i richiedenti che fruiscono di assegnazioni in via temporanea possono optare per l'alloggio già occupato.

Art 10.

Scelta e consegna degli alloggi

1. Il comprensorio che ha effettuato l'assegnazione, ne invia comunicazione all'avente diritto.

2. La scelta degli alloggi, nell'ambito di quelli assegnati a norma dell'articolo precedente, viene effettuata dagli assegnatari secondo l'ordine di precedenza stabilito dalla sottograduatoria. Nel caso in cui non tutti gli alloggi situati in un unico edificio risultino assegnabili, il comprensorio, sentito l'I.T.E.A., individua gli alloggi da assegnare, tenendo conto della più razionale utilizzazione dell'edificio stesso.

3. Per la scelta degli alloggi situati nei piani terreni dovranno in ogni caso essere interpellati con precedenza e secondo l'ordine degli speciali elenchi di cui all'art. 5, ultimo comma, gli assegnatari che, avendo ottenuto il punteggio di cui all'art. 5, gruppo I), lettera g), abbiano nel proprio nucleo familiare persone invalide con difficoltà di deambulazione.

4. La scelta dell'alloggio deve essere effettuata dall'assegnatario o da persona da lui delegata. In caso di mancata presentazione l'assegnatario decade dal diritto di scelta.

5. Il rifiuto di un alloggio adeguato, secondo la definizione di cui al precedente art. 2, primo comma, punto 3), alle esigenze del nucleo familiare dell'assegnatario, disponibile all'interno di una delle zone omogenee prescelte, comporta la decadenza dall'assegnazione e l'esclusione dell'assegnatario dalla graduatoria. In ogni caso non si considerano adeguati gli alloggi rifiutati che presentano barriere architettoniche qualora nel nucleo familiare dell'assegnatario siano presenti persone non deambulanti o quelli che non siano ubicati nella località di attuale residenza qualora il richiedente sia una persona nella condizione individuata al gruppo I), lettera *b*), dell'art. 5.

6. Nel caso di assegnazione di alloggi che determinino situazioni di affollamento peggiori degli standard definiti nel precedente art. 2, primo comma, punto 3), diminuiti ciascuno del 20%, l'assegnatario — purché non persona sola — viene d'ufficio inserito in speciali liste da utilizzare per i cambi di alloggio di cui al successivo art. 20.

7. Sulla base del provvedimento di assegnazione adottato dalla giunta comprensoriale e delle operazioni di scelta effettuate, l'I.T.E.A. immette gli assegnatari nel possesso degli alloggi, previa stipula del contratto di locazione, dandone preventiva comunicazione alla provincia ed al comprensorio.

8. E' disposta la revoca dell'assegnazione nei confronti di chi non abbia occupato stabilmente l'alloggio entro sessanta giorni dalla consegna. Tale termine, per gli assegnatari emigrati all'estero, è fissato in un anno dalla consegna, con l'obbligo di corrispondere, per il periodo di mancata occupazione dell'alloggio, il canone di locazione nonché la quota delle spese.

9. La dichiarazione di revoca — previa comunicazione all'assegnatario, mediante lettera raccomandata, del fatto che può giustificarla, con la fissazione di un termine di quindici giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti — è pronunciata con motivato provvedimento dal comprensorio, anche su proposta dell'I.T.E.A., e comporta la risoluzione di diritto del contratto.

Art. 11.

Subentro nella domanda e nell'assegnazione

1. In caso di decesso del richiedente, possono confermare la domanda e subentrare nell'eventuale assegnazione successiva dell'alloggio i componenti del nucleo familiare come definito nel precedente art. 2 e secondo l'ordine seguente: coniuge, figli ed equiparati, convivente « more uxorio », ascendenti, discendenti, collaterali, altri componenti il nucleo familiare.

2. In caso di decesso dell'assegnatario, su domanda da presentare al comprensorio, hanno diritto all'assegnazione dell'alloggio nell'ordine: il coniuge, i figli ed equiparati, il convivente « more uxorio », gli ascendenti, i discendenti, i collaterali, gli altri componenti il nucleo familiare, purché stabilmente conviventi con l'assegnatario al momento della sua morte ed inclusi nel nucleo familiare come risultante dagli stati di famiglia acquisiti in sede di formazione ed aggiornamento dell'anagrafe di cui all'art. 92, secondo comma, lettera *a*), della legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16.

3. In caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, il comprensorio provvede alla riassegnazione dell'alloggio, uniformandosi agli eventuali provvedimenti stabiliti dal giudice al riguardo o alla volontà delle stesse parti espressa nel verbale di separazione omologato dal tribunale.

4. Qualora l'assegnatario cessi di appartenere al nucleo familiare, il comprensorio, su domanda, può confermare l'alloggio ai suoi familiari nell'ordine e alle condizioni di cui al secondo comma del presente articolo.

5. In ogni caso i subentri di cui al presente articolo sono subordinati alla verifica del possesso dei requisiti richiesti per la permanenza nell'alloggio.

6. Le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche nel caso di alloggi assegnati con patto di futura vendita.

Titolo II

CANONI DI LOCAZIONE

Art. 12.

Canoni di locazione riferiti all'alloggio

1. Per ognuno degli alloggi assegnati in locazione semplice il consiglio di amministrazione dell'I.T.E.A., secondo le disposizioni di cui agli articoli successivi, determina un canone — denominato anche canone oggettivo — ragguagliato alla consistenza, alle caratteristiche ed alle condizioni abitative dell'alloggio espresse dai parametri previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392 e rilevate in occasione della formazione e dell'aggiornamento dell'inventario di cui all'art. 93, secondo comma, lettera *b*), della legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16.

2. Il canone oggettivo è determinato applicando al valore locativo dell'immobile i seguenti tassi percentuali:

3,85 per gli alloggi ultimati entro il 31 dicembre 1975;
3,50 per gli alloggi ultimati nell'anno 1976;
3,30 per gli alloggi ultimati nell'anno 1977;
3,10 per gli alloggi ultimati nell'anno 1978;
3,00 per gli alloggi ultimati dopo il 1° gennaio 1979.

3. Il valore locativo è costituito dal prodotto della superficie convenzionale dell'immobile per il costo unitario di produzione.

4. La superficie convenzionale è determinata in conformità alle disposizioni dell'art. 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392; in ogni caso eventuali locali comuni diversi dalle autorimesse e la superficie scoperta non vengono calcolati ai fini del computo della superficie convenzionale. Non si applicano i coefficienti di cui al quinto comma del citato art. 13. I posti macchina in autorimessa chiusa e le autorimesse singole costituiscono oggetto di separato contratto di locazione; i relativi canoni, stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'I.T.E.A., saranno soggetti a periodiche variazioni.

5. Il costo unitario di produzione è pari al costo base moltiplicato per i coefficienti correttivi indicati nei commi seguenti in funzione del tipo, della classe demografica dei comuni, dell'ubicazione, del livello di piano, della vetustà e dello stato di conservazione e manutenzione dell'immobile.

6. Il costo base a metro quadrato per gli alloggi ultimati entro il 31 dicembre 1975 è fissato in L. 250.000. Per gli alloggi ultimati dopo il 31 dicembre 1975 il costo base di produzione a metro quadrato è quello stabilito annualmente ai sensi dell'art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Nelle more della pubblicazione del decreto previsto dal sopracitato art. 22, per i nuovi alloggi si calcola un canone oggettivo provvisorio eguale a quello vigente di un alloggio identico ultimato nel più recente degli anni per i quali il costo base di produzione è stato pubblicato. Dopo la pubblicazione del decreto il canone oggettivo viene ricalcolato in via definitiva; eventuali effetti sul canone soggettivo decorrono, nel caso di rapporti di locazione in corso, dal 1° gennaio immediatamente successivo.

7. Gli alloggi ricavati da fabbricati integralmente ristrutturati mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso mediante ripristino o sostituzione di elementi strutturali dell'edificio e l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti, vengono considerati ultimati nell'anno corrispondente a quello di ultimazione di tali lavori di ristrutturazione, comunque accertato.

8. In relazione alla tipologia si fa riferimento alla categoria catastale con l'applicazione dei coefficienti stabiliti dall'art. 16 della legge 27 luglio 1978, n. 392, previa verifica, da parte dell'I.T.E.A., della rispondenza della categoria catastale alle caratteristiche dell'alloggio. In caso di non rispondenza o nel caso di alloggi non censiti in catasto si applica in via provvisoria la categoria proposta dall'I.T.E.A.

9. In relazione alla classe demografica dei comuni si applicano le disposizioni e i coefficienti stabiliti dall'art. 17 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Per il calcolo del canone oggettivo degli alloggi ubicati nelle « zone svantaggiate » così come saranno individuate in conformità alla relativa legge provinciale, si applica un coefficiente di classe demografica pari a 0,70, qualunque sia la popolazione dei comuni nel cui territorio le « zone svantaggiate » ricadono.

10. Per il calcolo del canone oggettivo degli alloggi siti in comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti, in relazione all'ubicazione, si applicano le disposizioni ed i coefficienti previsti dall'art. 18 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Per gli alloggi siti in comuni con popolazione non superiore a 5000 abitanti, qualunque sia l'ubicazione e fatte comunque salve le eventuali disposizioni adottate ai sensi del quarto comma del citato art. 18, si applica un coefficiente pari a 0,95.

11. In relazione al livello di piano si applicano le disposizioni ed i coefficienti stabiliti dall'art. 19 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

12. In relazione alla vetustà si applicano le disposizioni ed i coefficienti di degrado stabiliti dall'art. 20 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

13. In relazione allo stato di conservazione e manutenzione degli alloggi si applicano le disposizioni ed i coefficienti previsti dall'art. 21 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

14. Le ordinarie variazioni degli elementi riferiti all'alloggio che concorrono alla determinazione del canone oggettivo, ivi compreso il parametro relativo alla vetustà, vengono accertate periodicamente in occasione dell'aggiornamento dell'inventario di cui all'art. 93, secondo comma, lettera *b*), della legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16. Tra un accertamento e il successivo non può comunque intercorrere più di un triennio. In costanza di rapporto gli eventuali effetti sul canone soggettivo di cui all'art. 14 decorrono dal 1° gennaio dell'anno immediatamente successivo.

15. Le variazioni degli elementi riferiti all'alloggio connesse ad interventi sul patrimonio effettuati dall'ente gestore o proprietario e comunque le variazioni non ordinarie degli stessi elementi comportano un immediato adeguamento del canone oggettivo. In costanza di rapporto gli eventuali effetti sul canone soggettivo decorrono dal mese successivo a quello nel quale le variazioni si sono verificate, se esse producono una diminuzione del canone; dal 1° gennaio o 1° luglio successivi se comportano invece un aumento del canone.

Art. 13.

Aggiornamento dei canoni riferiti all'alloggio

1. Relativamente agli alloggi ultimati entro il 31 dicembre 1982 e con decorrenza dal 1° agosto 1983 il canone oggettivo, in relazione agli aggiornamenti per indicizzazione previsti dall'art. 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è rivalutato mediante l'applicazione dei tassi percentuali di seguito indicati, derivanti dal montante calcolato sulla base del 75 % delle variazioni annue dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati — accertate dall'ISTAT e pubblicate ai sensi del-

l'art. 81 della citata legge n. 392 — verificatesi nell'intervallo tra il mese di giugno 1978 ed il mese di giugno 1983 per gli alloggi ultimati entro il 31 dicembre 1978, rispettivamente tra il mese di giugno dell'anno di ultimazione ed il mese di giugno 1983 per gli alloggi ultimati tra il 1° gennaio 1979 e il 31 dicembre 1982, e quindi:

84,7 per gli alloggi ultimati entro il 31 dicembre 1978;
66,4 per gli alloggi ultimati nel 1979;
44,0 per gli alloggi ultimati nel 1980;
24,8 per gli alloggi ultimati nel 1981;
12,0 per gli alloggi ultimati nel 1982.

Per gli anni successivi al 1983 il canone oggettivo, come sopra determinato, è aggiornato annualmente, con decorrenza 1° agosto, in misura pari al 75 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT e pubblicata ai sensi dell'art. 81 già citato, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il quindicesimo ed il terzo mese anteriori a quello di decorrenza dell'aumento.

2. Per gli alloggi ultimati dopo il 31 dicembre 1982, qualunque ne sia il mese di ultimazione, il canone oggettivo viene aggiornato annualmente con decorrenza dal 1° agosto di ciascuno degli anni successivi a quello di ultimazione e in misura pari a quella prevista nell'ultimo periodo del comma precedente.

3. Dopo la prima applicazione del presente regolamento, i sopraindicati aggiornamenti annuali del canone oggettivo esplicano efficacia su quello soggettivo di cui al seguente art. 14 a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo, nel caso di rapporti di locazione in corso alla data di decorrenza degli aggiornamenti medesimi.

Art. 14.
Canoni di locazione a carico degli assegnatari

1. Il canone di locazione a carico degli assegnatari — denominato anche canone soggettivo — è determinato dall'I.T.E.A. in relazione al canone oggettivo come sopra determinato ed al reddito annuo complessivo del nucleo familiare dell'assegnatario.

2. A tal fine vengono stabilite le seguenti fasce di reddito ed i seguenti canoni di locazione a carico degli assegnatari collocati in ciascuna di esse:

I fascia: assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare, derivante esclusivamente da pensioni, non superiore all'importo corrispondente ai trattamenti minimi di pensione a carico del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti aumentato del 25 % per ogni componente del nucleo familiare che, secondo quanto stabilito all'ottavo comma del precedente art. 2, risulta a carico dell'assegnatario; a questa fascia corrisponde un canone pari al 10 % del canone oggettivo e comunque non inferiore a L. 5000 mensili;

II fascia: assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al 40 % del limite massimo di reddito per l'assegnazione di cui al primo comma dell'art. 21 della legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16; a questa fascia corrisponde un canone pari al 25 % del canone oggettivo. Su richiesta degli assegnatari il canone, qualora eccedente, è automaticamente ridotto al 20 % del reddito annuo complessivo del nucleo familiare e comunque ad un importo non inferiore a L. 5000 mensili;

III fascia: assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare compreso tra l'importo di cui alla fascia precedente e il 70 % del sopra citato limite di reddito per l'assegnazione; a questa fascia corrisponde un canone pari al 50 % del canone oggettivo;

IV fascia: assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare compreso tra l'importo di cui alla fascia precedente e il 90 % del sopra citato limite di reddito per l'assegnazione; a questa fascia corrisponde un canone pari al 75% del canone oggettivo;

V fascia: assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare compreso tra l'importo di cui alla fascia precedente ed il già citato limite di reddito per l'assegnazione; a questa fascia corrisponde un canone pari al 90 % del canone oggettivo.

3. Ai fini della collocazione degli assegnatari nelle fasce di reddito e della determinazione del canone di locazione a loro carico, il reddito annuo complessivo del nucleo familiare è quello effettivo relativamente agli assegnatari appartenenti alla prima fascia, quello convenzionale calcolato con gli abbattimenti per i redditi di lavoro e le riduzioni per i familiari a carico di cui al precedente art. 2 relativamente agli altri assegnatari.

4. Per i medesimi fini, il limite di reddito per l'assegnazione di cui all'art. 21, primo comma, della legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16, è quello fissato per l'anno nel quale sono stati conseguiti i redditi del nucleo familiare presi a riferimento.

Art. 15.
Equo canone

1. Gli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare, calcolato secondo le disposizioni di cui successivo art. 16, superiore al limite per l'assegnazione, devono corrispondere un canone determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392. A tal fine, anche per i casi di cui all'art. 21, ottavo comma, della legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16 e per quelli di cui all'art. 26, quarto comma, della legge provinciale medesima:

il tasso del valore locativo è applicato nella misura del 3,85 %;

la superficie convenzionale è quella di cui al precedente art. 12, quarto comma, ed è calcolata tenendo conto dei coefficienti di cui all'art. 13, quinto comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392;

per il calcolo del canone degli alloggi siti nei comuni di cui all'art. 26, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, si applica un coefficiente di classe demografica pari a 0,80;

la tipologia è quella determinata ai sensi del precedente art. 12, ottavo comma;

i coefficienti di ubicazione sono quelli di cui al precedente art. 12, decimo comma;

non si applica la riduzione per le zone svantaggiate prevista al precedente art. 12, nono comma;

gli aggiornamenti del canone sono calcolati con le modalità di cui al precedente art. 13.

Art. 16.
Collocazione nelle fasce di reddito

1. Gli assegnatari sono collocati nelle fasce di reddito di cui al precedente art. 14 sulla base della documentazione fiscale ed anagrafica richiesta dall'I.T.E.A. o degli accertamenti effettuati.

2. La situazione anagrafica e reddituale degli assegnatari è aggiornata periodicamente dall'I.T.E.A., in occasione dell'aggiornamento dell'anagrafe di cui all'art. 93, secondo comma, lettera *a*), della legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16. Tra una verifica e la successiva non deve intercorrere più di un triennio.

3. Per le nuove locazioni, l'inserimento nelle fasce di reddito e la determinazione del canone soggettivo sono effettuati con riferimento al reddito annuo complessivo del nucleo familiare assoggettabile all'IRPEF conseguito nell'anno precedente quello della consegna dell'alloggio e con riferimento al canone oggettivo in quel momento vigente. Nel caso di locazioni stipulate nei primi quattro mesi dell'anno si prendono in considerazione i redditi conseguiti due anni prima, tenuto conto di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 14.

4. Per le locazioni in corso si fa riferimento al reddito conseguito nell'anno precedente quello di attuazione dell'aggiornamento sulla situazione anagrafica e reddituale degli assegnatari. Le eventuali variazioni del canone che conseguono al predetto aggiornamento decorrono dal 1° gennaio dell'anno immediatamente successivo, salvo che gli assegnatari non debbano corrispondere il canone di cui al precedente art. 15, nel qual caso la decorrenza è dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di attuazione dell'aggiornamento predetto.

5. Nella prima applicazione del presente regolamento l'accertamento anagrafico e reddituale ai fini della collocazione nelle fasce di reddito e della determinazione dei canoni soggettivi viene effettuato per tutti gli assegnatari in occasione della formazione dell'anagrafe di cui all'art. 93, secondo comma, lettera *a*), della legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16 e contestualmente alla determinazione dei canoni oggettivi ed esplica efficacia dal 1° gennaio o 1° luglio immediatamente successivi alle precitate determinazioni.

6. I programmi esecutivi previsti dall'art. 93, quarto comma, della legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16, detteranno disposizioni in ordine alla formazione e aggiornamento dell'ana-

grafe e dell'inventario di cui alle lettere *a*) e *b*) del secondo comma dell'articolo medesimo. In ogni caso, fatta salva la definizione di nucleo familiare di cui al precedente art. 2, sesto comma, sono da considerare componenti del nucleo familiare dell'assegnatario anche le persone appartenenti al nucleo o ai nuclei familiari che la citata anagrafe verifica come coabitanti con il nucleo dell'assegnatario. In ordine al reddito si fa riferimento ai redditi complessivi assoggettabili all'IRPEF, al lordo degli oneri deducibili e delle detrazioni di imposta e con esclusione dei redditi esenti, di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta e di quelli soggetti a tassazione separata, di ciascun componente il nucleo familiare. Tuttavia le pensioni di guerra, le rendite erogate dall'INAIL e, anche se esenti, le pensioni conseguite all'estero sono da prendere in considerazione ai fini dell'inserimento nelle fasce di reddito come redditi di lavoro dipendente. L'ammontare della detrazione di cui al precedente art. 2 per i familiari a carico è effettuata in rapporto al limite di reddito per l'assegnazione determinato per un anno nel quale sono stati conseguiti i redditi presi a riferimento; l'eventuale requisito dell'età per i medesimi familiari è verificato in relazione al primo luglio dell'anno di consegna dell'alloggio, rispettivamente dell'anno di effettuazione degli aggiornamenti anagrafici e reddituali.

7. Nell'arco temporale di validità degli accertamenti che hanno determinato la collocazione nelle fasce di reddito, gli assegnatari, qualora abbiano subito nell'anno precedente una documentata diminuzione di reddito tale da comportare l'inserimento in una fascia diversa e purché detta diminuzione non consegua da variazioni di età dei familiari a carico, possono richiedere l'inserimento in una fascia di reddito inferiore. In questo caso la variazione del canone da corrispondere decorre dal mese successivo a quello in cui la variazione è stata richiesta e validamente accertata dall'I.T.E.A.

8. Qualora l'assegnatario non produca, previa diffida, la documentazione richiesta o la produca non veritiera si applica, con decorrenza immediata, il canone determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, calcolato in conformità alle disposizioni del precedente art. 15, fatta comunque salva la possibilità per l'ente gestore di accertare l'esistenza di condizioni che determinano la revoca dell'assegnazione.

9. Fino all'attuazione degli adempimenti previsti dal presente articolo, i canoni degli alloggi assegnati in locazione semplice determinati ai sensi dell'art. 16 del D.P.G.P. n. 56-1626/Legisl. del 21 maggio 1973, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aumentati del 25 % con decorrenza dal 1° luglio 1984. I canoni così determinati sono ulteriormente aumentati del 25% con decorrenza dal 1° gennaio 1985. La disposizione di cui al presente comma non si applica per gli assegnatari che godono del canone sociale e delle riduzioni previste dall'art. 1 del D.P.G.P. 11-93/Legisl. del 9 agosto 1983.

Titolo III

Provvedimenti estintivi dell'assegnazione

Art. 17.
Annullamento dell'assegnazione

1. Nei confronti di coloro che abbiano conseguito l'assegnazione dell'alloggio in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione, la giunta comprensoriale territorialmente competente dispone, con motivato provvedimento, anche su proposta dell'I.T.E.A., l'annullamento dell'assegnazione.

2. A tal fine — dopo aver comunicato all'assegnatario, con lettera raccomandata, i fatti che potrebbero giustificare il provvedimento, assegnandogli un termine di quindici giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti — richiede il parere della commissione per la formazione delle graduatorie.

3. L'atto di annullamento dell'assegnazione costituisce titolo esecutivo e comporta la risoluzione di diritto del contratto nonché il rilascio dell'alloggio entro il termine, non eccedente i sei mesi e non soggetto a proroghe, indicato nell'atto medesimo.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di assegnazioni ottenute sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazione risultata falsa.

5. Fra la data del provvedimento di annullamento e quella del rilascio l'occupante deve corrispondere un canone calcolato in conformità alle disposizioni di cui al precedente art. 15.

Art. 18.
Revoca dell'assegnazione

1. La revoca dell'assegnazione dell'alloggio, oltre che per i casi di cui all'art. 10, nono comma, e per quelli di cui all'art. 23, è disposta anche nei confronti di chi:

a) abbia ceduto, in tutto o in parte, l'alloggio a terzi;

b) abbia abbandonato l'alloggio con l'intero nucleo familiare per un periodo continuativo superiore a novanta giorni, salvo preventiva autorizzazione dell'I.T.E.A. giustificata da gravi motivi;

c) abbia usato l'alloggio per scopi illeciti od immorali;

d) abbia mutato la destinazione d'uso dell'alloggio;

e) abbia perduto i requisiti di cui al precedente art. 2, fatta eccezione per il requisito del reddito;

f) fruisca di un reddito annuo complessivo, per il nucleo familiare, calcolato convenzionalmente in conformità alle disposizioni di cui ai precedenti articoli, non computando a questi soli fini il reddito dei figli ed equiparati dell'assegnatario inclusi nel suo stato di famiglia, superiore al doppio del limite massimo per l'assegnazione vigente per l'anno nel quale sono stati conseguiti i redditi del nucleo familiare presi a riferimento.

2. A tal fine, in occasione degli accertamenti sulla situazione anagrafica e reddituale degli assegnatari effettuati ai fini della determinazione dei canoni soggettivi, l'I.T.E.A. accertata altresì l'inesistenza di condizioni che comportano la revoca dell'assegnazione. Se tali accertamenti od eventuali altre verifiche evidenziano l'esistenza di condizioni che ostino alla conservazione dell'alloggio, l'I.T.E.A. ne dà notizia alla giunta comprensoriale competente per territorio.

3. La giunta comprensoriale, con lettera raccomandata, dà all'assegnatario notizia degli accertamenti eseguiti ed indica al medesimo un termine di quindici giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti che le suffragano.

4. Qualora dall'esame dei documenti prodotti dall'assegnatario non emergano elementi tali da modificare le condizioni accertate dall'I.T.E.A., la giunta comprensoriale pronuncia la revoca dell'assegnazione entro i successivi trenta giorni, sentito il parere della commissione per la formazione delle graduatorie.

5. Se viene adottata per motivi diversi da quello relativo al superamento dei limiti di reddito di cui al precedente primo comma, lettera *f*), la revoca dell'assegnazione, pronunciata in via definitiva, comporta la risoluzione di diritto del contratto. Il relativo provvedimento, che costituisce titolo esecutivo, stabilisce il termine per il rilascio dell'alloggio non eccedente i tre mesi. Su richiesta dell'interessato il termine può essere protratto per un periodo non superiore a due anni dalla data del provvedimento di revoca.

6. Se viene adottata per motivi attinenti il superamento dei limiti di reddito, la revoca dell'assegnazione, inizialmente provvisoria, viene pronunciata in via definitiva dopo che siano decorsi i termini di cui all'art. 21, ottavo comma, della legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16, senza che si verifichi la circostanza di cui all'ultimo periodo del comma medesimo. Il provvedimento di revoca, pronunciato in via definitiva, costituisce titolo esecutivo e comporta la risoluzione di diritto del contratto e il rilascio dell'alloggio entro il termine, non eccedente i tre mesi e non soggetto a proroghe, stabilito dal provvedimento medesimo.

7. Gli organi e gli enti preposti alla formazione delle graduatorie, all'assegnazione e alla gestione degli alloggi possono in ogni momento procedere alla verifica sulla permanenza dei requisiti e delle condizioni che consentono il godimento degli alloggi. Se attraverso tali verifiche viene accertata l'esistenza di condizioni che ostino alla conservazione dell'alloggio, si procede alla revoca secondo le disposizioni previste ai commi precedenti.

8. Dei provvedimenti adottati e delle comunicazioni inviate agli assegnatari, la giunta comprensoriale fornisce contemporanea notizia all'I.T.E.A.

9. Fra la data del provvedimento di revoca e quella del rilascio, il rapporto di locazione comporta la corresponsione di un canone determinato in conformità al precedente art. 15.

10. Le norme di cui al presente articolo valgono, in quanto compatibili, anche nei confronti degli assegnatari con patto di futura vendita.

Titolo IV

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 19.

Occupazione senza titolo

1. Spetta al legale rappresentante dell'I.T.E.A. di agire in giudizio nei confronti di chi occupi senza titolo un alloggio gestito dall'ente medesimo.

Art. 20.

Mobilità degli assegnatari in locazione semplice

1. Gli assegnatari che intendono effettuare cambi di alloggio all'interno del patrimonio gestito dall'I.T.E.A. devono presentare domanda all'Istituto medesimo. Le domande devono essere presentate annualmente dal 1° gennaio al 28 febbraio.

2. Possono presentare domanda gli assegnatari la cui richiesta di cambio di alloggio sia motivata da:

variazioni del nucleo familiare che determinino condizioni di sovraffollamento o sottoutilizzazione dell'alloggio;

esigenze di avvicinamento al posto di lavoro;

insorgenza di malattie o menomazioni nel richiedente o in altri componenti il nucleo familiare che comportino grave disagio nella permanenza dell'alloggio occupato;

gravi necessità dell'assegnatario o del suo nucleo familiare.

3. Sulla base delle domande di cambio presentate, nonché delle situazioni individuate ai sensi dell'art. 26, primo comma, della legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16 e delle particolari esigenze dell'I.T.E.A. previste dal secondo comma dell'articolo citato, il consiglio d'amministrazione dell'Istituto medesimo adotta specifici programmi di mobilità dell'utenza all'interno del patrimonio, e delibera i conseguenti provvedimenti di trasferimento degli assegnatari.

4. La giunta comprensoriale, su proposta dell'I.T.E.A. determina, all'interno degli alloggi disponibili per nuove assegnazioni, la quota di alloggi da destinare all'attuazione dei programmi di mobilità.

5. Contro i provvedimenti di trasferimento, conseguenti all'attuazione dei programmi di mobilità dell'utenza, l'assegnatario può presentare ricorso alla commissione di cui all'art. 12 della legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento emesso dall'I.T.E.A.

6. L'assegnatario il quale non ottemperi alla predetta disposizione e qualora non sia stato accolto il ricorso di cui al precedente comma, è tenuto a corrispondere il canone di locazione come determinato ai sensi del precedente art. 15.

7. Il cambio di alloggio, anche consensuale, non può essere autorizzato dall'I.T.E.A. se l'alloggio da occupare determina situazioni di standard abitativo eccedenti quelle indicate nel precedente art. 9, quarto comma, terzo alinea.

8. Nella formazione delle liste di priorità, inerenti i citati programmi di mobilità dell'utenza, viene data preferenza:

agli assegnatari compresi nelle speciali liste previste al precedente art. 10, sesto comma;

agli assegnatari che si trovino in condizioni di sottoutilizzazione dell'alloggio;

agli assegnatari che si trovino nella condizione di cui all'art. 5, gruppo I), lettera *g*).

Art. 21.

Cessazione degli alloggi

1. L'I.T.E.A. dà notizia agli assegnatari interessati dell'avvenuta pubblicazione dei provvedimenti adottati dalla giunta provinciale, ai sensi dell'art. 22, primo comma, della legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16, informandoli dei termini di scadenza e delle modalità per la presentazione delle domande per ottenere la cessazione degli alloggi.

2. Ai fini di cui al quarto comma del precitato art. 22, per edificio si intende qualsiasi costruzione coperta e con almeno un accesso sull'esterno, isolata da vie o da spazi vuoti, oppure costruita in aderenza o funzionalmente collegata ad altre costruzioni, da queste comunque separata mediante muri che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto. Nel caso di costruzioni unifamiliari e cioè di edifici nei quali ogni alloggio comunica con l'esterno senza passare attraverso scale o anditi comuni, per edificio va inteso il raggruppamento, comunque articolato, di cellule unifamiliari, isolato da altri raggruppamenti mediante vie o spazi vuoti.

3. L'ammontare del canone di cui all'art. 23, primo comma, della legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16, è quello in vigore alla data della deliberazione di cessione. Tuttavia, se il canone è stato determinato d'ufficio a seguito di mancata presentazione dei documenti richiesti per la collocazione nelle fasce di reddito ai sensi del precedente art. 16, o di mancata ottemperanza alle disposizioni di trasferimento di cui al precedente art. 20, l'ammontare del canone medesimo, ai fini della riduzione di cui al citato art. 23, primo comma, viene determinato in L. 5000 mensili.

4. In ogni caso la cessione è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti richiesti per la permanenza nell'alloggio.

Art. 22.

Spese

1. Oltre al canone di locazione o alla quota di riscatto, gli assegnatari in locazione semplice e in locazione con patto di futura vendita sono tenuti a corrispondere in quote mensili e conguagli annuali, le spese relative ai servizi di custodia e portierato, di pulizia, di riscaldamento, di ascensore ed agli altri eventuali servizi derivanti da usi o consuetudini locali, quelle relative ai consumi di acqua ed energia elettrica inerenti alle parti comuni, al canone o diritto per i servizi di fognatura o di depurazione, all'asporto dei rifiuti solidi, nonché quelle relative agli interventi di manutenzione che, ai sensi delle norme del codice civile, sono a carico dei conduttori.

2. L'I.T.E.A., anche sulla base di appositi disciplinari approvati dal consiglio d'amministrazione, determina l'ammontare delle spese predette e provvede alla loro ripartizione tra gli assegnatari.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano con la stessa decorrenza prevista per l'applicazione dei nuovi canoni.

4. Gli assegnatari in locazione con patto di futura vendita sono tenuti a corrispondere all'I.T.E.A., con decorrenza 1° gennaio 1985, oltre alla quota di riscatto e alle spese di cui al primo comma del presente articolo, una quota per spese generali e di amministrazione, forfettariamente calcolata, pari a L. 10.000 mensili ed alloggio.

5. Il consiglio d'amministrazione dell'I.T.E.A. provvede ogni anno all'aggiornamento della predetta quota tenendo conto della variazione percentuale dei costi per spese generali e di amministrazione del bilancio dell'Istituto verificatasi nell'esercizio anteriore a quello di effettuazione dell'aggiornamento in esame, rispetto a quello precedente.

Art. 23.

Morosità nel pagamento del canone e delle spese per i servizi

1. La morosità superiore a tre mesi nel pagamento del canone di locazione e delle spese è causa di risoluzione del contratto con conseguente revoca dell'assegnazione.

2. Non è causa di risoluzione del contratto la morosità dovuta a situazioni eccezionali, qualora ne siano derivate l'impossibilità o la grave difficoltà, accertate dall'I.T.E.A., ad effettuare il regolare pagamento del canone di locazione e delle spese.

3. Tale impossibilità o grave difficoltà non può comunque valere per più di sei mesi.

4. La morosità dell'assegnatario può essere sanata entro trenta giorni dalla messa in mora, per non più di una volta nel corso dell'anno.

5. Nei confronti degli assegnatari morosi, l'I.T.E.A. ingiunge il pagamento di una somma pari ai canoni ed alle spese dovute, aumentata del 20% annuo a titolo di interessi e danni e provvede, ove necessario, alla riscossione coattiva ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

6. Le norme di cui al presente articolo valgono anche nei confronti degli assegnatari con patto di futura vendita.

Art. 24.

Gestione autonoma

1. L'I.T.E.A. favorisce l'autogestione da parte degli assegnatari di tutto o alcuno dei servizi, consumi e manutenzioni indicati nel precedente art. 22, fornendo alle gestioni autonome l'assistenza tecnica, amministrativa e legale necessaria per la loro costituzione e per il loro corretto funzionamento.

2. Le gestioni autonome sono costituite mediante convenzione e sono regolate da apposito disciplinare, approvato dal consiglio d'amministrazione dell'I.T.E.A.

3. Negli stabili cui si applicano le disposizioni del presente regolamento, ultimati o integralmente ristrutturati dopo la sua entrata in vigore, la gestione autonoma può venire attuata con espressa clausola inscrita nel contratto di locazione. Negli stabili ultimati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, l'I.T.E.A. autorizza la gestione autonoma, qualora venga richiesta da almeno il 60 % degli assegnatari dello stabile. La autorizzazione in tale caso ha efficacia vincolante nei confronti di tutti gli assegnatari.

4. L'I.T.E.A. può motivamente deliberare di non dar corso alle gestioni autonome nel caso si presentino particolari difficoltà, ovvero di interromperla in qualsiasi momento, in caso di cattivo funzionamento.

5. L'assegnatario che si renda moroso nei confronti della gestione autonoma è considerato come tale anche nei confronti dell'ente gestore e pertanto perseguibile ai sensi del precedente art. 23. L'I.T.E.A. corrisponde alle gestioni autonome le relative quote oggetto della morosità, salvo rivalsa sull'assegnatario moroso nei confronti della gestione autonoma.

Art. 25.

Alloggi in amministrazione condominiale

1. L'I.T.E.A. non può assumere o continuare l'amministrazione di stabili prevalentemente ceduti in proprietà agli assegnatari.

2. Dal momento della costituzione del condominio gli assegnatari in proprietà hanno l'obbligo di corrispondere all'I.T.E.A. le sole quote relative al servizio di rendicontazione e di esazione delle rate di riscatto la cui misura mensile, non inferiore al 30 della quota per spese generali e di amministrazione prevista dal quarto comma del precedente art. 22, è stabilita annualmente dal consiglio d'amministrazione dell'I.T.E.A.

3. Negli stabili non costituiti in condominio, i predetti assegnatari in proprietà sono tenuti a corrispondere all'I.T.E.A. la quota per spese generali e di amministrazione nell'ammontare previsto per gli assegnatari in locazione con patto di futura vedita.

4. Gli aumenti delle quote di cui al presente articolo decorrono dal 1° gennaio 1985.

5. Gli assegnatari in locazione semplice e quelli in locazione con patto di futura vendita di alloggi compresi negli stabili a regime condominiale, hanno diritto di voto, in luogo dell'I.T.E.A., per le deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese e alle modalità di gestione dei servizi a rimborso, ivi compreso il riscaldamento, che sono tenuti a versare direttamente all'amministrazione.

Art. 26.

Assegnazioni temporanee

1. Le assegnazioni di cui all'art. 32 della legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16, sono deliberate dalla giunta comprensoriale su proposta dei comuni interessati. Le assegnazioni medesime possono essere disposte anche a favore di persone prive dei requisiti di cui ai punti 5) e 6) e, se rimpatriate, dei punti 1) e 2) del precedente art. 2. Gli assegnatari in ogni caso devono corrispondere all'I.T.E.A. un canone rapportato al reddito in conformità alle disposizioni recate dal titolo II del presente regolamento. La mancata proroga dell'assegnazione temporanea da parte della giunta comprensoriale comporta il rilascio dell'alloggio entro il termine di due mesi.

2. Le assegnazioni che riguardano gli alloggi riservati ai sensi dell'art. 3 della legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16, sono deliberate dalla giunta comprensoriale su proposta degli enti proprietari o gestori degli edifici da ristrutturare. Per il periodo di occupazione degli alloggi i titolari dell'assegnazione provvisoria devono corrispondere all'I.T.E.A. un canone rapportato al reddito in conformità alle disposizioni citate nel comma precedente, qualora gli stessi risultino assegnatari in locazione semplice di alloggi gestiti dall'I.T.E.A., essi continuano a corrispondere un canone, rapportato al nuovo alloggio, corrispondente alla fascia di reddito in cui risultavano collocati in precedenza.

3. Le assegnazioni degli alloggi realizzati o reperiti per le finalità di cui all'art. 35 della legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16, sono deliberate dalla giunta comprensoriale. Ove la destinazione degli alloggi riguardi i soggetti di cui al primo comma, lettere *a*), *c*) ed *e*), del medesimo art. 35, l'assegnazione provvisoria è deliberata su proposta dei comuni interessati; ove riguardi i soggetti di cui alla lettera *d*), l'assegnazione è deliberata su proposta delle competenti autorità. Gli assegnatari sono tenuti in ogni caso a corrispondere all'I.T.E.A. un canone rapportato al reddito, conformemente alle disposizioni di cui ai commi precedenti. Qualora l'assegnazione riguardi i gruppi indicati alla lettera *e*) del citato art. 35, il canone è stabilito dall'assessore provinciale competente, sentito il comune interessato.

Il presidente della giunta provinciale

MENGONI

(1207)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	188.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

			Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227